

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 maggio 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1999, n. 8.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), già modificata dalle leggi regionali 20 ottobre 1995, n. 44 e 26 maggio 1998, n. 35 ..... Pag. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 25 marzo 1999, n. 2.

Modifica al regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)) ..... Pag. 4

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 2.

Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2000, n. 3.

Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) ..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2000, n. 4.

Modificazione della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29. Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia e Selva di Meana ..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2000, n. 5.

Disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui agrari agevolati e vincoli di destinazione ..... Pag. 13

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2000, n. 2.

Integrazioni e modificazioni della legge regionale n. 22/1998 in materia di riforma del trasporto pubblico regionale e locale. Recepimento decreto legge 20 settembre 1999, n. 400 . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2000, n. 3

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1° settembre 1984. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2000, n. 4

Istituzione dell'Agenzia Euro Sviluppo ..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2000, n. 5.

Nuova normativa per lo sviluppo dell'acquacoltura . Pag. 17

**LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2000 n. 6.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1997. Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche** ..... Pag. 18

**LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2000 n. 7.**

**Disciplina della strada del vino, dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari** ..... Pag. 19

**LEGGE REGIONALE e febbraio 2000 n. 8.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 29 dell'8 settembre 1998** ..... Pag. 21

**REGIONE SICILIA****LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 28.**

**Riforma della disciplina del commercio** ..... Pag. 22

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1999, n. 8.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), già modificata dalle leggi regionali 20 ottobre 1995, n. 44 e 26 maggio 1998, n. 35.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 21 dell'11 maggio 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Modificazioni all'art. 14

1. Il comma 10-bis dell'art. 14 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), introdotto dal comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 35, è sostituito dal seguente:

«10-bis. La commissione ha competenza nell'esame delle situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 23».

## Art. 2.

## Sostituzione dell'art. 23

1. L'art. 23 della legge regionale n. 39/1995, già modificato dall'art. 10 della legge regionale n. 35/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa). — «1. Il presidente della giunta regionale, anche su proposta della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, del sindaco del comune interessato, dell'ente proprietario o dell'ente gestore, trasmessa per il tramite della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che ne cura l'istruttoria, può riservare alloggi:

a) per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa;

b) per sgombero di unità abitative da recuperare;

c) per consentire l'attuazione di programmi di mobilità dell'utenza;

d) da assegnare a soggetti portatori di handicap sensoriale e/o motorio, certificato, che si trovino in situazioni di disagio abitativo o di emergenza abitativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere utilizzati soltanto gli alloggi di risulta e, tra gli alloggi di nuova costruzione o recuperati destinati alle graduatorie, quelli riservati ai sensi degli articoli 24 e 25 e non assegnabili per carenza di aventi titolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'ente gestore comunica alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'elenco degli alloggi di risulta nel termine di trenta giorni dalla loro disponibilità; il termine è elevato a sessanta giorni qualora detti alloggi siano utilizzati per la mobilità.

4. La domanda di ammissione ai benefici della riserva di cui al comma 1, lettere a) e d), è raccolta e istruita dal comune di residenza del richiedente, che provvede a trasmetterla alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che la sottopone alla commissione di cui all'art. 14 per la valutazione dell'ammissibilità.

5. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi riservati in concorrenza tra i soggetti che si trovino nelle condizioni indicate al comma 1, lettere a) e d), sono approvati dalla giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'art. 14.

6. Per le assegnazioni degli alloggi riservati a norma del comma 1 devono sussistere i requisiti di cui all'art. 6; in caso contrario l'assegnazione ha carattere provvisorio per due anni. Qualora, alla scadenza del biennio, la commissione di cui all'art. 14 accerti il regolare possesso dei requisiti previsti dall'art. 43, l'ente gestore provvede alla stipulazione del contratto definitivo di locazione.

7. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza».

## Art. 3.

## Sostituzione dell'art. 24

1. L'art. 24 della legge regionale n. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Riserva di alloggi a favore dei profughi). — 1. La riserva di alloggi a favore dei profughi, prevista dall'art. 34 della legge n. 763/1981, è disposta in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai comuni.

2. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi è pari al quindici per cento degli alloggi compresi nei programmi di intervento».

## Art. 4.

## Modificazioni all'art. 26

1. Il comma 7 dell'art. 26 della legge regionale n. 39/1995, già modificato dal comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 35/1998 è sostituito dal seguente:

«7. Il subingresso nel rapporto contrattuale di assegnazione è condizionato all'assenza di morosità e di procedure in corso per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione».

## Art. 5.

## Sostituzione dell'art. 35

1. L'art. 35 della legge regionale n. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (Alloggi in amministrazione condominiale). — 1. Gli enti gestori di stabili di edilizia residenziale pubblica nei quali vi siano alloggi di proprietà di privati possono, con l'assenso di questi ultimi, continuare la gestione degli stabili fino al momento in cui diventa obbligatoria, ai sensi dell'art. 1129 del codice civile, la nomina dell'amministratore di condominio.

2. Negli stabili di cui al comma 1, gli enti gestori, nella persona del proprio legale rappresentante e compatibilmente con le proprie finalità statutarie, possono, se nominati dall'assemblea condominiale ai sensi dell'art. 1129 del codice civile, svolgere le funzioni di amministratore di condominio.

3. Negli stabili di cui al comma 1, nei quali l'assemblea condominiale abbia proceduto alla nomina dell'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 1129 del codice civile, gli inquilini di edilizia residenziale pubblica:

a) pagano direttamente all'amministratore del condominio le spese che le disposizioni regolamentari degli enti gestori pongono a loro carico;

b) hanno diritto di voto, in luogo dell'ente proprietario, per tutte le deliberazioni relative ai servizi a loro carico».

## Art. 6.

## Limiti di costo

1. Con proprio provvedimento la giunta regionale determina i costi massimi ammissibili per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché i criteri di deroga ai massimali stessi.

2. I costi massimi ammissibili si applicano a tutti i programmi costruttivi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo.

## Art. 7.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 30 aprile 1999

VIÉRIN

00R0167

## REGOLAMENTO REGIONALE 25 marzo 1999, n. 2.

Modifica al regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 16 del 6 aprile 1999*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Modifica all'art. 2*

1. Il comma 2 dell'art. 2 del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)) è sostituito dal seguente:

«2. L'IRT è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di ciascuna formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia».

## Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 25 marzo 1999

VIÉRIN

00R0168

## REGIONE UMBRIA

## LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 2.

**Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.**

(Pubblicata nel *suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 2 del 12 gennaio 2000*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina la programmazione e l'attività di coltivazione di materiali di cava per il soddisfacimento del fabbisogno regionale nel rispetto dell'ambiente e del territorio.

2. Al fine di contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili, per il soddisfacimento del fabbisogno di cui al comma 1 è prioritario, rispetto all'apertura di nuove attività estrattive, l'ampliamento delle attività in essere e la riattivazione delle aree di escavazione dismesse, anche al fine della ricomposizione ambientale, nonché il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive o di materiali alternativi quali sottoprodotti, scarti e residui di altri cicli produttivi.

## Art. 2.

*Materiali estraibili*

1. Ai fini della presente legge costituiscono materiali di cava le sostanze minerarie appartenenti alla seconda categoria cave e torbiere, di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 3.

*Contenuti e finalità del PRAE*

1. La programmazione delle attività di cui alla presente legge si attua attraverso il Piano regionale delle attività estrattive di seguito denominato PRAE.

2. Obiettivo del PRAE è il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, delle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in coerenza con il piano urbanistico territoriale.

3. Il PRAE contiene:

- a) la relazione illustrativa;
- b) la determinazione delle previsioni dei fabbisogni regionali complessivi di materiali estrattivi riferita al periodo di validità del piano;
- c) il censimento delle cave dismesse;
- d) il censimento delle cave in esercizio con la quantificazione dei residui materiali autorizzati e non estratti;
- e) la indicazione degli ambiti territoriali interessati da vincoli ostativi all'attività di cava, in conformità dell'art. 5, comma 2;

f) i criteri per la progettazione, coltivazione e ricomposizione ambientale delle cave;

g) i criteri per l'utilizzo ottimale dei giacimenti in corso di sfruttamento;

h) la cartografia in scala 1/100.000 con la rappresentazione di quanto previsto alle lettere c), d) ed e);

i) i criteri per la gestione del piano.

4. Il PRAE è adeguato alle previsioni dei piani di bacino di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed ai piani stralcio previsti dall'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.

#### Art. 4.

##### *Approvazione del PRAE*

1. Il progetto di PRAE, redatto dalla giunta regionale con il concorso delle autonomie locali ai sensi del comma 2 dell'art. 6, della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, è presentato al consiglio regionale entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Il PRAE, approvato dal consiglio regionale, ha validità quinquennale e può essere aggiornato ogni due anni.

#### Art. 5.

##### *Aree di cava*

1. L'estrazione di materiale di cava di cui all'art. 2, con le modalità di escavazione e di ricomposizione ambientale previste nel Regolamento tecnico attuativo di seguito denominato R.T.A., proposto dalla giunta regionale ed approvato dal consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è consentita nelle aree del territorio regionale destinate dallo strumento urbanistico generale comunale ad attività estrattiva, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

È vietato comunque l'esercizio dell'attività estrattiva:

a) nei fiumi e torrenti e fino a cento metri dal piede dell'argine o dalla sponda, nei laghi e fino a cento metri dalla linea corrispondente alla quota del massimo invaso;

b) nelle aree archeologiche individuate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

c) negli ambiti di coltivazione di acque minerali e termali, nelle zone di tutela assoluta e nelle zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, come sostituiti dall'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

d) nei siti di interesse comunitario (S.I.C.), nelle zone di protezione speciale (Z.P.S.) e nei siti di interesse regionale (S.I.R.);

e) nei parchi e nelle aree naturali protette, istituite ai sensi delle leggi nazionali e regionali;

f) nei boschi di latifoglie di alto fusto o in conversione ad alto fusto, nei castagneti da frutto e nei boschi pianiziali;

g) nelle aree con acquiferi a vulnerabilità molto elevata, così come definita nella cartografia ufficiale del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche, linea 4 «Valutazione della vulnerabilità degli acquiferi»;

h) nelle aree oggetto di interventi finanziati con fondi comunitari, statali e regionali, finalizzati ad attività diversa da quella estrattiva, limitatamente al periodo vincolato dai relativi finanziamenti.

3. Gli ambiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 2 sono rappresentati nella tav. 1 allegata alla presente legge.

4. Nelle aree di cui al comma 2 sono consentiti interventi di reinserimento ambientale come definiti nel R.T.A.

5. Per la coltivazione di cave nelle aree boscate oltre alla ricomposizione ambientale di cui all'art. 6, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende la realizzazione di un imboschimento, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese dell'esercente, su terreno idoneo di cui abbia la disponibilità.

6. Il comune, anche su proposta dell'istante, può disporre la sostituzione dell'intervento di compensazione ambientale con un contributo di onere equivalente da versare alla provincia, finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento.

7. Gli interventi di compensazione ambientale devono comunque avvenire nell'ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi.

#### Art. 6.

##### *Ricomposizione ambientale*

1. Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale si intende l'insieme delle azioni da esercitarsi durante e a conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di recuperare sull'area ove si è svolta l'attività le condizioni di naturalità preesistenti e un assetto finale dei luoghi coerente e compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale locale, nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente naturale e del riuso del suolo.

2. Il progetto definitivo di cui all'art. 7, ai fini della ricomposizione ambientale, prevede:

a) la sistemazione geomorfologica, idro-geologica e idraulica;

b) il reinserimento paesaggistico;

c) la destinazione finale del terreno agli usi preesistenti.

3. Le opere per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto, finalizzati alla ricomposizione ambientale, sono eseguite per fasi funzionali durante il periodo di coltivazione della cava in relazione allo stato di avanzamento dei lavori secondo le modalità previste nel R.T.A.

#### Art. 7.

##### *Procedimento per l'approvazione del progetto per l'esercizio dell'attività estrattiva*

1. I soggetti interessati all'esercizio dell'attività estrattiva presentano al comune territorialmente competente apposita istanza con l'allegato progetto, redatti in conformità a quanto previsto dal R.T.A.

2. Il comune, entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, verifica la compatibilità urbanistica del progetto anche in relazione ai vincoli ostativi di cui all'art. 5 e rilascia la dichiarazione prevista dalla lettera b), comma 1, dell'art. 4, della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11.

3. Qualora non sia necessario sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale, conclusa la procedura di verifica di cui all'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, l'istante presenta al comune la seguente documentazione integrativa:

a) provvedimento emesso ai sensi del comma 3 dell'art. 4, della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11;

b) progetto definitivo redatto secondo le norme del R.T.A. e comunque articolato per lotti funzionali di estrazione e di ricomposizione ambientale, salvo casi in cui trattasi di un unico lotto.

4. Nei dieci giorni successivi dalla presentazione della documentazione di cui al comma 3, il comune convoca una conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo entro trenta giorni dalla convocazione. Alla conferenza sono invitate le pubbliche amministrazioni competenti a rilasciare pareri, nulla osta, assensi o autorizzazioni e la provincia territorialmente competente, ai fini della verifica della congruità del progetto con le linee di intervento per l'attività estrattiva, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 13, della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, così come modificata dall'art. 37 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

5. Le modalità di funzionamento della conferenza di cui al comma 4 sono stabilite nel R.T.A.

6. Qualora il progetto debba essere sottoposto a procedura di via, il progetto definitivo è quello previsto dalla lettera a), del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, integrato secondo quanto indicato dal R.T.A.

7. La conferenza di servizi di cui all'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, tiene luogo della conferenza di servizi di cui al comma 4 in ordine all'approvazione del progetto definitivo.

8. Il giudizio di compatibilità ambientale di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, ha validità pari a quella del progetto definitivo approvato.

#### Art. 8.

##### *Autorizzazione*

1. La coltivazione dei giacimenti di cava è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal comune entro venti giorni dall'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 7.

2. L'autorizzazione ha per oggetto:

- a) l'attività di estrazione;
- b) la ricomposizione ambientale;
- c) i connessi impianti di prima lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava;
- d) le strade di cantiere.

3. L'autorizzazione contiene:

- a) la localizzazione e la superficie dell'area estrattiva;
- b) il tipo e la quantità di materiali estraibili;
- c) le eventuali prescrizioni e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di ricomposizione, anche in ordine ai materiali da impiegare, e di compensazione ambientale;
- d) il termine di durata dell'autorizzazione in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili;
- e) i nulla-osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di conferenza di servizi;
- f) l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi del comma 1 dell'art. 12 ed eventualmente del comma 6 dell'art. 5;
- g) gli estremi della garanzia prestata ai sensi del comma 1 dell'art. 10.

4. Il termine massimo di durata dell'autorizzazione è fissato in anni sette, prorogabile per non più di due anni nel solo caso in cui alla data prevista per la scadenza non siano state estratte le quantità autorizzate. La domanda di proroga è inoltrata al comune trenta giorni prima della data di scadenza, con indicazione delle quantità non estratte e dei tempi occorrenti per completare l'escavazione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 6 le varianti al progetto autorizzato sono approvate dal comune competente.

6. Le varianti per le quali sia necessario acquisire nulla-osta, autorizzazioni, pareri o altri assensi comunque denominati da parte di amministrazioni diverse dal comune, sono approvati in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 7.

#### Art. 9.

##### *Subingresso nelle coltivazioni*

1. L'autorizzazione ha natura personale e non può essere trasferita a terzi.

2. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento, l'avente causa deve chiedere al comune di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione.

3. La richiesta di cui al comma 2, con i contenuti stabiliti dal R.T.A. e con allegato il titolo da cui risulti la disponibilità dell'area di coltivazione, deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dall'atto di trasferimento tra vivi ed entro centoventi giorni nel caso di trasferimento per causa di morte.

4. Qualora l'avente diritto non presenti la domanda di subingresso nei termini di cui al comma 3, l'autorizzazione decade di diritto.

5. Il subentrante è soggetto, fino alla emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.

#### Art. 10.

##### *Garanzie patrimoniali*

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell'istante a favore del comune, di una cauzione o garanzia fideiussoria, con esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile. La garanzia è di entità tale da garantire l'esecuzione di tutte le opere relative alla realizzazione del progetto ed alla ricomposizione ambientale.

2. L'importo della garanzia è determinato dal comune con riferimento al prezzario regionale ed aggiornato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

3. Lo svincolo della garanzia di cui al comma 1 è disposto dal comune previo accertamento, ai sensi dell'art. 13, della avvenuta realizzazione delle opere in conformità al progetto ed al provvedimento di autorizzazione.

4. A richiesta degli interessati la garanzia può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere di ricomposizione ambientale realizzate.

#### Art. 11.

##### *Adempimenti connessi con l'autorizzazione*

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo:

a) di nominare, prima dell'inizio dei lavori, il direttore dei lavori di cava quale unica figura responsabile ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

b) di comunicare alla provincia e al comune, almeno otto giorni prima, l'inizio dei lavori ai sensi degli articoli 24 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 del decreto legislativo n. 624/1996 e di trasmettere contestualmente alla provincia copia dell'autorizzazione e del progetto approvato;

c) di comunicare al comune, almeno otto giorni prima, l'inizio dei lavori di ricomposizione ambientale;

d) di trasmettere alla Regione copia della documentazione di cui al comma 3 dell'art. 12;

e) di mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle operazioni di accertamento di cui all'art. 13 e delle funzioni di ispezione e vigilanza di cui all'art. 14 gli strumenti e il personale necessari;

f) di trasmettere alla provincia competente i dati statistici loro richiesti ai fini del programma statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Il titolare dell'autorizzazione ovvero il datore di lavoro, se soggetto diverso, trasmette alla provincia, quale autorità di vigilanza ai sensi del comma 2 dell'art. 14, il documento di sicurezza e salute di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 624/1996.

#### Art. 12.

##### *Determinazione del contributo per il recupero ambientale*

1. La coltivazione della cava comporta, a carico del titolare dell'autorizzazione, il versamento di un contributo. Il contributo rapportato alla qualità e quantità dei materiali da estrarre, è determinato dal comune sulla base degli importi unitari stabiliti dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge ed aggiornati annualmente entro il 30 giugno, fino al limite massimo del: cinque per cento nei primi tre anni di attività, sette per cento dal quarto al settimo anno di attività, dieci per cento dall'ottavo al nono anno, riferito al valore medio in banco della relativa categoria dei materiali.

2. L'importo annuale del contributo di cui al comma 1, da versare al comune entro il 30 giugno di ogni anno, è commisurato al volume di materiale estratto come risultante dalla perizia giurata redatta ai sensi del comma 3.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il titolare dell'autorizzazione trasmette al comune ed alla provincia una perizia giurata che attesti lo stato d'avanzamento dell'attività estrattiva, riferita a un rilievo eseguito entro i trenta giorni precedenti e redatto dal direttore responsabile dei lavori di cava in conformità a quanto stabilito nel R.T.A.

4. Le somme incassate dai comuni ai sensi del comma 2 sono, quanto al sessanta per cento, utilizzate dai comuni medesimi:

- a) per interventi infrastrutturali e opere di tutela ambientale;
- b) per l'esercizio delle funzioni relative all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava;

e, quanto al restante quaranta per cento, sono versate alla provincia competente per territorio per l'esercizio delle funzioni ad essa conferite dalla presente legge.

#### Art. 13.

##### *Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione*

1. Ultimati i lavori di coltivazione e di ricomposizione e compensazione ambientale, il titolare della autorizzazione ne dà comunicazione al comune e alla provincia, i quali sulla base delle competenze stabilite dall'art. 4 commi 1 e 2 accertano la rispondenza dei lavori stessi con quanto previsto nel progetto e nel provvedimento di autorizzazione.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato mediante sopralluoghi alla presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato. Le risultanze sono sottoscritte nel relativo verbale da ciascuno dei partecipanti.

3. Sulla base delle risultanze di cui al comma 2 il comune provvede all'eventuale svincolo della garanzia prestata ai sensi dell'art. 10, dichiarando scaduta l'autorizzazione, ovvero intima al titolare della stessa la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il comune provvede d'ufficio alla esecuzione delle opere con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente mediante incameramento della cauzione o fideiussione.

5. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 si procede all'accertamento delle opere di ricomposizione ambientale, realizzate nel caso di richiesta di svincolo parziale della garanzia ai sensi del comma 4 dell'art. 10.

6. Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

#### Art. 14.

##### *Funzione di vigilanza e di polizia mineraria*

1. Le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni dell'autorizzazione, sono esercitate dai comuni territorialmente competenti anche in forma associata.

2. Le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, e successive modificazioni, ivi comprese quelle già di competenza dell'ingegnere capo, nonché sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e al decreto legislativo n. 624/1996 sono di competenza delle Province, di seguito indicate come autorità di vigilanza.

3. Comuni e autorità di vigilanza, per le rispettive funzioni, possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di altri organismi e amministrazioni pubbliche, con specifiche competenze in materia e in particolare dell'ARPA.

4. L'Autorità di vigilanza, per le sole incombenze di ordine igienico sanitario, può avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, dell'U.S.L. competente per territorio, ai sensi del comma 2, dell'art. 3, decreto legislativo n. 624/1996.

5. L'Autorità di vigilanza provvede a fornire alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, i dati statistici per il programma statistico nazionale.

6. Nel programma pluriennale e nei piani attuativi annuali delle attività di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste iniziative formative per il personale addetto alle funzioni di vigilanza e controllo ed alle attività estrattive.

#### Art. 15.

##### *Sospensione e decadenza dell'autorizzazione*

1. Il comune territorialmente competente provvede alla sospensione dell'autorizzazione, indicando contestualmente i termini per l'adempimento, qualora:

- a) venga riscontrata l'inosservanza del progetto approvato;
- b) il titolare dell'autorizzazione non adempia agli obblighi del comma 3 dell'art. 12, e dell'art. 11, comma 1, lettere a), b) ed e) nonché comma 2;
- c) non vengano adottati provvedimenti imposti in sede di sopralluogo;
- d) non siano rispettati i contratti di lavoro.

2. Il comune, previa diffida, dichiara decadute le autorizzazioni nei casi seguenti:

- a) qualora il titolare non si attenga al precedente provvedimento di sospensione dei lavori;
- b) qualora sia inutilmente decorso il termine assegnato per l'adempimento ai sensi del comma 1;
- c) qualora la ricomposizione ambientale non sia conforme al progetto, essendo state riscontrate inadempienze gravi tali da compromettere la realizzazione del progetto approvato.

3. La dichiarazione di decadenza è notificata dal comune al titolare dell'autorizzazione e al proprietario del fondo ed è comunicata all'autorità di vigilanza.

4. Nel caso di attività di estrazione senza la prescritta autorizzazione, il comune dispone l'immediata cessazione dell'attività, l'indisponibilità dei materiali estratti presenti nell'area di cava e, all'uopo, ordina la recinzione dei luoghi, l'apposizione dei sigilli, assegnando congruo termine per il ripristino.

5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono notificati al proprietario del fondo e all'esercente abusivo e trasmessi contestualmente all'autorità di vigilanza, alla regione e all'autorità giudiziaria.

6. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 4, il comune provvede in danno con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### Art. 16.

##### *Revoca dell'autorizzazione*

1. Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, l'autorità di vigilanza può diffidare il titolare dell'autorizzazione a rimettere in sicurezza i luoghi a proprie spese, assegnando un congruo termine, e trasmette gli atti adottati al comune territorialmente competente.

2. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 1, il comune provvede alla revoca dell'autorizzazione e può disporre l'acquisizione dell'area di cava al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

3. Il provvedimento di revoca di cui al comma 2 è notificato al titolare dell'autorizzazione, al proprietario se persona diversa, e comunicato all'Autorità di vigilanza.

#### Art. 17.

##### *Sanzioni*

1. Il mancato versamento, nei termini di legge del contributo di cui al comma 2 dell'art. 12 comporta:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al dieci per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato entro i successivi centoventi giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al trenta per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al cinquanta per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui al comma 1 non si cumulano.

3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il comune dispone la sospensione dell'attività e provvede alla riscossione ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Chiunque esercita attività di coltivazione di sostanze minerali di cava senza la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione pecuniaria da lire sessanta milioni a lire seicento milioni, tenuto conto della quantità e del valore del materiale estratto, nonché del danno ambientale causato. Il trasgressore è tenuto altresì alla ricomposizione ambientale dell'area sulla base delle prescrizioni stabilite dal comune, il quale in caso di inerzia e previa diffida, si sostituisce in danno.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche nei confronti del cavatore che eserciti attività estrattiva al di fuori dei confini progettuali autorizzati ovvero che proceda all'escavazione in difformità dal progetto approvato, in modo da rendere inattuabile la riambientazione prevista nel progetto medesimo.

6. In caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.

7. La mancata, errata o incompleta trasmissione:

a) al comune, della comunicazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11;

b) alla regione, della documentazione di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 11;

c) alla provincia competente, dei dati statistici di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 11, comporta la sanzione pecuniaria da lire novecentomila a lire tre milioni.

8. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dal comune con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15. Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, si applica quanto previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### Art. 18.

##### *Riutilizzo di inerti da demolizioni*

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e il massimo riutilizzo delle risorse esistenti, la regione, con il piano per la gestione integrata e razionale dei rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, promuove il recupero e il reimpiego dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione di fabbricati e manufatti. Le autonomie locali ed i privati concorrono al perseguimento di tale obiettivo.

2. I rifiuti inerti provenienti dalle demolizioni di edifici e manufatti in muratura e cemento armato, prima del loro trattamento possono essere stoccati anche ai fini della messa in riserva di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, nell'ambito delle aree di pertinenza dell'impianto di trattamento, ovvero nelle aree destinate dallo strumento urbanistico comunale all'attività estrattiva o depositati nei piazzali di stoccaggio autorizzati.

3. I capitolati di appalto per la realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture ad uso pubblico, devono prevedere anche l'utilizzo di materiali idonei provenienti dal trattamento dei rifiuti inerti da demolizioni.

4. Il piano regionale delle opere pubbliche riconosce priorità ai progetti coerenti con la previsione di cui al comma 3.

#### Art. 19.

##### *Nonne transitorie e procedimenti pendenti*

1. Dopo l'adozione dei piani stralcio e delle misure di salvaguardia di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, e fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, i comuni, fermo restando i divieti di cui al comma 2 dell'art. 5, possono approvare:

a) piani attuativi, di cui al titolo II della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, finalizzati all'esercizio dell'attività estrattiva in aree destinate ad attività con la quale quella estrattiva risulta compatibile;

b) piani attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 31/1997, finalizzati ad attività estrattiva in ambiti territoriali nei quali, per le caratteristiche oggettive dei luoghi, l'esercizio dell'attività estrattiva può essere autorizzata anche nelle aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431 e nelle aree definite di particolare interesse agricolo di cui all'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, con vincolo di ripristino dell'area all'uso preesistente e con le modalità di escavazione e di ricomposizione ambientale previste nel R.T.A.

2. In attesa della approvazione del piano di cui al comma 1 dell'art. 18 la giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta criteri e modalità per consentire alle amministrazioni comunali, nei provvedimenti autorizzatori o concessori relativi ad, interventi di trasformazioni edilizie che comportino la demolizione totale o parziale di manufatti esistenti, di dettare prescrizioni che impegnano i titolari del provvedimento a conferire i rifiuti inerti provenienti dalla demolizione stessa presso impianti di trattamento autorizzati o presso le aree indicate al comma 2 dell'art. 18.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni trasmettono alla regione l'elenco aggiornato delle cave dismesse evidenziando quelle che necessitano di recupero ambientale. Le cave dismesse sono rappresentate cartograficamente nel P.U.T.

4. I titolari di autorizzazione ovvero i datori di lavoro di attività in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sessanta giorni dalla stessa data sono tenuti a presentare alla competente autorità di vigilanza il documento di sicurezza e salute dei lavoratori che tiene luogo all'attestazione annuale di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 624/1996. In caso di inadempienza si procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 15.

5. Per le attività di coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge che ricadono nell'ambito di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 5, possono essere autorizzati ampliamenti fino a distanza non inferiore a cinquanta metri dai laghi, fiumi e torrenti.

6. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogate alla scadenza nel rispetto della presente normativa, per consentire l'estrazione della quantità massima di materiale di cava in banco autorizzata ovvero per le aree autorizzate. La proroga può essere concessa per non più di due anni.

7. Il comune rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della previgente normativa, nel caso di procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali la convenzione prevista dall'art. 8 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28, sia stata sottoscritta in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale n. 31/1997, qualora la cava ricada su area di particolare interesse agricolo, ovvero in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge negli altri casi.

8. Ai soli fini dell'attivazione delle procedure di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, la dichiarazione del sindaco attestante l'avvenuta adozione del piano attuativo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sostituisce la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 11/1998.

#### Art. 20.

##### *Abrogazioni*

1. La legge regionale 8 aprile 1980, n. 28 e la legge regionale 26 aprile 1985, n. 27, sono abrogate.

2. Il comma 12 dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 3 gennaio 2000

BRACALENTE

00R0203

## LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2000, n. 3.

**Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 3 del 19 gennaio 2000)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I NORME GENERALI

##### Art. 1.

##### *Finalità*

1. Con la presente legge la Regione Umbria, in attuazione degli articoli 13, comma 3, e 14 dello Statuto regionale e con riferimento alla legislazione nazionale vigente in materia:

a) promuove la più ampia comunicazione istituzionale delle attività proprie e degli organismi da essa funzionalmente od organicamente dipendenti, per garantire un qualificato rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni;

b) favorisce la più completa espressione delle esigenze e delle istanze della società umbra, promuovendo il più ampio pluralismo informativo, la qualificazione e valorizzazione delle imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nella regione, nonché la formazione delle diverse figure professionali;

c) istituisce il comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Co.Re.Com., ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

#### TITOLO II COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

##### Art. 2.

##### *Obiettivi*

1. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di tutela della riservatezza dei dati personali ed in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività d'informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, in Italia e all'estero, volte a conseguire:

a) l'informazione ai mezzi di comunicazione, quali la stampa quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie d'informazione, l'emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale e internazionale;

b) la comunicazione esterna ai cittadini, sia singoli che associati, anche attraverso affissioni;

c) la promozione dell'immagine della Regione in Italia e all'estero, attraverso vari mezzi individuati in relazione alle diverse esigenze di promozione.

2. L'attività d'informazione e comunicazione è, in particolare, finalizzata a:

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;

b) illustrare l'organizzazione, l'attività ed il funzionamento della Regione;

c) favorire la conoscenza e l'accesso dei cittadini all'informazione dell'Ente ed ai suoi servizi;

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) promuovere l'immagine dell'Umbria in Italia e nel mondo attraverso la valorizzazione d'iniziative e mediante una coordinata campagna con ogni possibile mezzo pubblicitario.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale e l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono le modalità e gli strumenti tecnici idonei ad assicurare tempestivamente la più ampia diffusione delle notizie attraverso i mezzi d'informazione, avvalendosi anche delle emittenti e delle testate pubbliche e private d'informazione locale che operano in Umbria.

4. Per le finalità del presente articolo la giunta regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, approvano entro il 30 settembre di ogni anno le linee programmatiche di comunicazione integrata, recanti l'indicazione degli obiettivi, degli strumenti, della spesa e della relativa copertura finanziaria, sentito, per gli aspetti di sua competenza, il Co.Re.Com.

##### Art. 3.

##### *Forme, strumenti e prodotti*

1. Le attività d'informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le iniziative di comunicazione integrata ed i sistemi telematici multimediali. Esse si esplicano anche attraverso la pubblicità, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

##### Art. 4.

##### *Strutture*

1. Le attività di informazione e di comunicazione si realizzano attraverso le apposite strutture della giunta regionale e del Consiglio regionale, definite in applicazione della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e dei provvedimenti attuativi della stessa.

2. Presso la Presidenza della giunta regionale e presso la Presidenza del Consiglio regionale operano gli uffici stampa, costituiti ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e composti da personale iscritto agli albi professionali dei giornalisti, anche dipendente da amministrazioni pubbliche, assunto con contratto a termine o a tempo indeterminato. Spetta ad esso, secondo le mansioni, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

3. I giornalisti preposti agli uffici stampa, per la parte relativa alle attività di informazione, sono coordinati da un giornalista, che assume la qualifica di capo redattore, il quale opera sulla base degli indirizzi impartiti rispettivamente dalla Presidenza della giunta regionale e dalla Presidenza del Consiglio regionale.

4. I giornalisti degli uffici stampa non possono assumere altri incarichi professionali se non formalmente autorizzati dall'amministrazione.

##### Art. 5.

##### *Ufficio relazioni con il pubblico - URP*

1. L'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) svolge attività di comunicazione pubblica, di comunicazione interna e concorre ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa.

##### Art. 6.

##### *Bollettino ufficiale*

1. La Regione esplica la comunicazione istituzionale anche attraverso il *Bollettino ufficiale* che pubblica le leggi, i regolamenti, i decreti del Presidente della giunta regionale e gli altri atti della Regione e degli enti locali dipendenti, di cui è prevista o richiesta la pubblica-

zione ai fini della conoscibilità legale degli stessi. Pubblica inoltre la normativa statale nelle materie di competenza della Regione in conformità alle norme che ne regolano l'attività.

#### Art. 7.

##### *Promozione dell'immagine*

1. L'attività di promozione dell'immagine si attua attraverso:
- gli strumenti di comunicazione di massa a livello regionale, nazionale e internazionale;
  - le attività editoriali della Regione;
  - il coordinamento delle azioni di promozione e pubblicità istituzionale della Regione, svolte in base alle linee programmatiche di comunicazione integrata di cui al comma 4 dell'art. 2.

#### Art. 8.

##### *Portavoce*

1. Il Presidente della giunta regionale può avvalersi, per tutta la durata del suo incarico, di un portavoce, che può essere scelto tra persone esterne all'amministrazione, anche ai fini dei rapporti con gli organi d'informazione.
2. Il portavoce, per tutta la durata dell'incarico, non può esercitare altra attività professionale, anche nei settori del giornalismo e della stampa o delle pubbliche relazioni.
3. Al portavoce è attribuito un compenso che, in ogni caso, non può essere superiore a quello di capo redattore.

#### Art. 9.

##### *Comunicati di pubblica utilità*

1. La Regione può chiedere ai concessionari privati e alla concessionaria pubblica la trasmissione di comunicati di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

#### Art. 10.

##### *Pubblicità*

1. La Regione individua annualmente una somma, per campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività.
2. Per la pubblicità diffusa in ambito locale, la giunta regionale determina, ai sensi del comma 10 dell'art. 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, la percentuale spettante alle emittenti locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché alle emittenti radiotelevisive nazionali e locali operanti nei territori medesimi, sentito il parere del Co.Re.Com.

#### Art. 11.

##### *Programmi radiotelevisivi d'iniziativa regionale*

1. La giunta regionale e l'ufficio di Presidenza, sulla base delle linee programmatiche di cui all'art. 2, comma 4, possono affidare la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, regolati da apposita convenzione, alle sole emittenti radiotelevisive locali iscritte nel registro di cui all'art. 12, che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale, individuate secondo modalità e criteri definiti con propria deliberazione, sentito il parere del Co.Re.Com.
2. La Regione può stipulare con il servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, convenzioni per la realizzazione di programmi e servizi di interesse regionale previsti nel piano di cui all'art. 2, comma 4, sentito il parere del Co.Re.Com.

### TITOLO III EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

#### Art. 12.

##### *Registro regionale delle imprese delle comunicazioni*

1. È istituito presso il Co.Re.Com. il registro regionale delle imprese operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva.
2. Allo stesso sono iscritte:
- le emittenti radiofoniche e televisive con sede legale in Umbria;
  - le imprese di produzione di programmi radiotelevisivi;
  - le concessionarie di pubblicità locale.
3. I requisiti e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento che il Co.Re.Com. dovrà emanare entro 60 giorni dalla sua costituzione.
4. L'iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per l'accesso alle provvidenze di cui alla presente legge.
5. L'elenco delle imprese iscritte nel registro è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Art. 13.

##### *Sostegno per l'innovazione tecnologica*

1. La regione, anche avvalendosi delle società a partecipazione regionale, favorisce gli investimenti delle emittenti radiotelevisive singole o associate, iscritte al registro regionale di cui all'art. 12, finalizzati all'acquisizione e all'ammodernamento delle strutture e dei mezzi per la produzione e la diffusione nel settore radiotelevisivo, mediante:
- sostegno per operazioni di locazione finanziaria destinate all'acquisizione di strumenti per la produzione e diffusione;
  - contributi in conto interessi per la contrazione di mutui per investimenti diretti all'acquisizione e all'ammodernamento di mezzi e strutture di produzione;
  - contributi in conto capitale, per l'adeguamento degli impianti di produzione e trasmissione.
2. La giunta regionale, per le finalità indicate al comma 1, sentito il parere del Co.Re.Com.:
- definisce le modalità e i criteri per l'ammissibilità e l'erogazione dei contributi;
  - individua le imprese beneficiarie, sulla base di programmi e relativi piani di spesa;
  - stabilisce, entro il 30 giugno di ogni anno, la misura dell'abbattimento dei tassi di interesse di cui al comma 1, lettera b).

#### Art. 14.

##### *Forme associative per i servizi radiotelevisivi*

1. Nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'art. 2, comma 4, la giunta regionale promuove la costituzione di forme associative fra le emittenti radiofoniche e fra le emittenti televisive iscritte al registro di cui all'art. 12, per la gestione comune di una o più fasi dell'attività diretta alla produzione e alla diffusione dei servizi radiotelevisivi, anche attraverso la creazione di servizi comuni. La costituzione di forme associative avviene nella misura del cinquanta per cento più uno fra le emittenti radiofoniche e del cinquanta per cento più uno fra le emittenti televisive.
2. Lo stato di associato, secondo quanto previsto al comma 1, costituisce titolo preferenziale per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.

#### Art. 15.

##### *Qualificazione e formazione professionale*

1. La regione, d'intesa con l'ordine regionale dei giornalisti e l'associazione della stampa umbra, può prevedere nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale la realizzazione di appositi corsi di qualificazione e aggiornamento riservati agli operatori dell'informazione, e corsi di qualificazione riservati agli operatori della comunicazione, con particolare riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali rilevate dal Co.Re.Com.

## Art. 16.

*Parere sul piano d'assegnazione delle radiofrequenze*

1. La giunta regionale, sentito il Co.Re.Com., esprime il parere sul piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai sensi dell'art. 3, commi 14 e 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni e ne dà comunicazione al consiglio.

## TITOLO IV

## ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CO.RE.COM.

## Art. 17

*Istituzione del Co.Re.Com.*

1. È istituito il Co.Re.Com., organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Il comitato è altresì organo di consulenza della regione in materia di comunicazioni.

## Art. 18.

*Composizione e durata*

1. Il Co.Re.Com. è composto da quattro membri più il presidente scelti fra soggetti in possesso di documentati requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti, culturale, giuridico, economico e tecnologico.

2. Il presidente del Co.Re.Com. è eletto dal consiglio regionale su proposta del Presidente della giunta regionale. I quattro membri sono altresì eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni. I membri del Co.Re.Com. sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale, che viene comunicato all'Autorità.

3. I membri del Co.Re.Com. restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili. Al rinnovo del Co.Re.Com. si provvede, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei membri in carica; qualora tale termine rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, lo stesso è prorogato di sette mesi.

## Art. 19.

*Cause di incompatibilità*

1. La carica di componente e di presidente del Co.Re.Com. è incompatibile con:

a) quella di parlamentare europeo e nazionale, di ministro, di consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale, di sindaco, di presidente della provincia nonché con la carica di presidente o direttore di enti pubblici economici e non, di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;

b) quella di membro di segreterie nazionali, regionali, provinciali e comunali dei partiti e dei movimenti politici;

c) quella di amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radio-televisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio, della programmazione a livello sia nazionale che locale.

2. Sono altresì incompatibili i dipendenti regionali ovvero i titolari di rapporti di collaborazione o consulenza con i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1.

3. L'incompatibilità, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta, è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con il contestuale invito a far cessare la causa di incompatibilità o a formulare osservazioni entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Presidente, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, propone al consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza dandone comunicazione all'interessato.

## Art. 20.

*Assenze dei membri del Co.Re.Com.*

1. In caso di assenza non giustificata alle riunioni del Co.Re.Com. viene operata una trattenuta del due per cento sull'indennità.

2. L'assenza non giustificata a tre riunioni consecutive del Co.Re.Com. costituisce di diritto causa di decadenza dalla carica.

3. È considerata giustificata l'assenza documentata per motivi di salute, per forza maggiore o per missione fuori sede, debitamente autorizzata.

4. Costituisce di diritto, in ogni caso, causa di decadenza dalla carica l'assenza per impedimento protrattasi per oltre sei mesi.

5. La decadenza di cui ai commi 2 e 4 è pronunciata dal Presidente del Consiglio regionale.

## Art. 21.

*Dimissioni*

1. Le dimissioni dei membri del Co.Re.Com. sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.

2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso, anche di uno solo dei membri, si applica il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 come modificata dalla legge regionale 21 marzo 1997, n. 8, aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 18.

## Art. 22.

*Funzioni del Presidente*

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale del comitato;

b) convoca il comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;

c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. Il Presidente designa il componente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

## Art. 23.

*Regolamento*

1. Il Co.Re.Com. adotta, entro due mesi dalla sua costituzione, un regolamento per il proprio funzionamento e l'organizzazione dei lavori, che contiene, tra l'altro, disposizioni per la convocazione e lo svolgimento delle sedute, nonché un «codice etico» di comportamento dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti, in cui sono disciplinate le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il regolamento è approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## Art. 24.

*Indennità di funzione e rimborsi*

1. Al presidente del Co.Re.Com. è attribuita un'indennità, per dodici mensilità, pari al sessanta per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

2. Ai componenti del Co.Re.Com. è attribuita un'indennità, per dodici mensilità, pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

3. Nel caso in cui, per giustificati motivi, il presidente del Co.Re.Com. debba assentarsi per oltre un mese, al componente che ne assume le funzioni spetta, a partire dal secondo mese, e fino al sesto mese di supplenza, il doppio della sua indennità di funzione. L'indennità del presidente dopo il primo mese di assenza è ridotta del venti per cento e dell'ottanta per cento per i restanti cinque mesi.

4. Ai componenti del Co.Re.Com. che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Co.Re.Com. è dovuto, per ogni giornata di seduta o per altre riunioni espressamente autorizzate dal presidente, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 e successive modificazioni.

5. Ai componenti del Co.Re.Com. che, con autorizzazione del presidente, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Co.Re.Com., si recano fuori regione in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti regionali.

#### Art. 25.

##### *Funzioni*

1. Il Co.Re.Com. esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, nonché le funzioni espressamente delegate dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

2. Il Co.Re.Com. provvede al monitoraggio qualitativo e quantitativo di ogni forma di comunicazione di interesse regionale.

3. Il Co.Re.Com. può svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio, su materie attinenti le comunicazioni, per istituzioni pubbliche umbre, sulla base di apposite convenzioni.

#### Art. 26.

##### *Struttura*

1. Il Co.Re.Com., per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da apposita struttura, costituita ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, che può anche avvalersi di personale assegnato dal ministero delle comunicazioni in base all'art. 1, comma 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e da personale di ruolo degli enti locali. L'organico della struttura è definito sentita l'Autorità.

2. Nell'esplicazione delle sue funzioni, il Co.Re.Com. può avvalersi anche di soggetti pubblici e privati di riconosciuta indipendenza e competenza.

#### Art. 27.

##### *Programmazione delle attività*

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.Re.Com. presenta al consiglio regionale, per l'approvazione, ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.Re.Com. presenta al consiglio regionale e all'Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radio-televisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate.

3. La Regione rende pubblici, attraverso gli strumenti informativi a propria disposizione, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente dal Co.Re.Com.

#### Art. 28.

##### *Forme di consultazione*

1. Il Co.Re.Com. attua idonee forme di consultazione sulle materie di sua competenza con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le pari opportunità, con l'ordine dei giornalisti, con l'associazione stampa umbra, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

2. La Regione e il Co.Re.Com. organizzano conferenze regionali sulla informazione e sulla comunicazione.

#### Art. 29.

##### *Finanziamento e gestione economica e finanziaria*

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il Co.Re.Com. dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata, iscritta in apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale.

2. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il Co.Re.Com. ha autonomia gestionale e operativa, secondo le norme regionali in materia di amministrazione e contabilità.

3. Il Co.Re.Com. si avvale di mezzi e strutture adeguati, messi a disposizione dal consiglio regionale.

#### Art. 30.

##### *Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli organi regionali competenti provvedono alla elezione del Co.Re.Com. entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Nelle more della prima elezione del Co.Re.Com. e fino all'effettivo insediamento degli organi, le funzioni sono esercitate dal comitato regionale radiotelevisivo, di cui alla legge regionale 29 aprile 1991, n. 10.

#### TITOLO V

##### NORME FINALI

#### Art. 31.

##### *Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di L. 100.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo di nuova istituzione n. 175 denominato: «Spese per l'informazione e la comunicazione a mezzo stampa, agenzie di informazione, emittente radiofonica e televisiva locale, nazionale ed internazionale».

2. Per le finalità di cui all'art. 13 è autorizzata, altresì, per l'anno 2000, la spesa di L. 400.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo di nuova istituzione n. 6520 (titolo II, rubrica 2, categoria 3) denominato: «Spese per il sostegno degli investimenti delle imprese radiotelevisive singole o associate».

3. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 500.000.000 per l'anno 2000 si fa fronte con pari disponibilità che sarà prevista nel fondo globale del capitolo 9710 del medesimo bilancio.

4. La giunta regionale, a norma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 2001 e successivi l'onere sarà annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

6. Agli oneri di cui all'art. 24 si fa fronte con gli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio del consiglio regionale per gli anni 2000 e successivi.

#### Art. 32.

##### *Abrogazione*

1. Sono abrogate le leggi regionali 29 aprile 1991, n. 10 e 16 giugno 1998, n. 20.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 11 gennaio 2000

BRACALENTE

00R0204

## LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2000, n. 4.

**Modificazione della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29. Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia e Selva di Meana.**

*(Pubblicata nel suppl. ordinario n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 3 del 19 gennaio 2000)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 3 della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 29 del 1999 è così sostituito:

Art. 3 (*Ambito territoriale*). — 1. I confini del sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale «Monte Peglia e Selva di Meana» nonché i confini e le categorie di aree di cui all'art. 2, comma 3 sono individuati e rappresentati dalle cartografie 1:25.000 e 1:50.000 nonché dalle relative legende allegate alla presente legge.

Art. 2.

1. La cartografia e relativa legenda allegate alla legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 13 gennaio 2000

BRACALENTE

00R0205

## LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2000, n. 5.

**Disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui agrari agevolati e vincoli di destinazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 4 del 26 gennaio 2000)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

RINEGOZIAZIONE DELLE OPERAZIONI CREDITIZIE

Art. 1.

*Oggetto*

1. La Regione, al fine di adeguare i tassi di interesse applicati alle operazioni di credito agrario alla dinamica dei mercati finanziari, autorizza la rinegoziazione, anche mediante l'estinzione anticipata, dei mutui agrari agevolati, contratti ai sensi di leggi regionali o di provvedimenti attuativi di norme comunitarie e statali, con gli istituti di credito erogatori dei finanziamenti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. Ogni singola operazione di mutuo può essere rinegoziata una sola volta nell'ipotesi in cui il tasso di interesse a carico del mutuatario sia uguale o superiore al tasso di riferimento vigente alla data di rinegoziazione, determinato per le medesime operazioni, in base al decreto del Ministero del tesoro 21 dicembre 1994, diminuito di un punto.

Art. 2.

*Autorizzazione alla rinegoziazione*

1. L'autorizzazione alla rinegoziazione di cui all'art. 1 è accordata dalla Regione su istanza del beneficiario, con riferimento alla proposta di rinegoziazione concordata tra l'istituto di credito e il beneficiario richiedente.

Art. 3.

*Durata delle operazioni*

1. Per le operazioni rinegoziate il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agrario agevolato è mantenuto fino alla scadenza contrattuale originaria, ferma restando l'osservanza degli obblighi gravanti sulle iniziative oggetto delle agevolazioni concesse.

TITOLO II

VINCOLI DI DESTINAZIONE

Art. 4.

*Trasformazione del vincolo di destinazione*

1. La Regione può autorizzare la trasformazione del vincolo di destinazione gravante su beni oggetto di operazioni di credito agrario agevolato.

2. L'autorizzazione è concessa su istanza del beneficiario, nell'ipotesi in cui venga accertata la sopravvenuta inidoneità tecnica o economica dell'originaria destinazione dei beni vincolati, non imputabile comunque al beneficiario.

#### Art. 5.

##### *Cessazione e sospensione dall'uso*

1. Nell'ipotesi di cessazione o di sospensione dall'uso dei beni vincolati, oggetto dell'agevolazione creditizia, il beneficiario è tenuto a darne comunicazione alla Regione, la quale verifica le cause che hanno determinato la cessazione o sospensione stessa.

2. Qualora risulti, a seguito della verifica di cui al comma 1, che l'uso è cessato o sospeso per le cause previste dall'art. 4, la Regione non procede alla revoca dei contributi, ma cessa, per essa, l'obbligo al pagamento del concorso sugli interessi, a far tempo dalla data di effettiva cessazione o sospensione dall'uso.

3. Il vincolo di destinazione continua a gravare sul bene durante il periodo di sospensione dall'uso.

4. In caso di ripresa dell'uso non si fa luogo al ripristino del contributo pubblico.

5. Qualora la cessazione o la sospensione dall'uso dei beni oggetto dell'agevolazione creditizia sia dovuta ad inidoneità tecnica o economica imputabile al beneficiario, la Regione dispone la revoca di tutti i benefici concessi, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione, aumentato di tre punti.

#### Art. 6.

##### *Alienazione di beni vincolati*

1. Allorché sia accertato che i beni oggetto dell'agevolazione creditizia concessa sono divenuti inutilizzabili per le originarie finalità, la Regione può dichiarare cessato il vincolo di destinazione e d'uso sui beni suddetti e autorizzarne l'alienazione, a condizione che i proventi siano reinvestiti nella stessa impresa agricola o agroalimentare, per la realizzazione di nuovi investimenti agricoli.

2. I beni acquistati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a vincolo di destinazione e d'uso, decennale per gli immobili e quinquennale per gli altri.

#### Art. 7.

##### *Vincoli per contributi in conto capitale*

1. Le previsioni di cui al presente titolo si applicano con le stesse modalità, anche ai beni realizzati con i contributi pubblici erogati in conto capitale.

### TITOLO III NORME FINALI

#### Art. 8.

##### *Procedimenti amministrativi*

1. La giunta regionale disciplina con proprio atto i procedimenti amministrativi per l'applicazione della presente legge, con riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alla normativa attuativa della stessa, prevedendo in particolare l'effettuazione di sopralluoghi.

#### Art. 9.

##### *Modificazione dell'art. 13 legge regionale 30 del 1999*

1. All'art. 13, comma 1, della legge regionale 15 novembre 1999, n. 30 è abrogata la disposizione di cui alla lettera e)

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha l'effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate.

#### Art. 10.

##### *Abrogazioni*

1 Sono abrogati:

a) gli articoli 3 e 12 della legge regionale 24 aprile 1979, n. 17;

b) la legge regionale 12 luglio 1989, n. 17, recante: «Interventi nel settore del credito agrario di esercizio per la conduzione di aziende singole ed associate e per la gestione di impianti e servizi associativi»;

c) la legge regionale 19 aprile 1994, n. 12, recante: «Intervento regionale per il consolidamento delle passività delle imprese singole ed associate e degli organismi associativi operanti in agricoltura».

2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia della deliberazione consiliare 19 luglio 1989, n. 982, limitatamente alla parte inerente la concessione del concorso nel pagamento di mutui integrativi di miglioramento fondiario a tasso agevolato.

3. Restano salve tutte le obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della presente legge in attuazione delle leggi regionali di cui al comma 1, nonché l'art. 10 della legge regionale 19 aprile 1994, n. 12, così come modificata dalla legge regionale 19 febbraio 1997, n. 4, esclusivamente nei limiti occorrenti a garantire la copertura finanziaria degli oneri connessi alle predette obbligazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 20 gennaio 2000

BRACALENTE

00R0205A

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2000, n. 2.

**Integrazioni e modificazioni della legge regionale n. 22/1998 in materia di riforma del trasporto pubblico regionale e locale. Recepimento decreto legge 20 settembre 1999, n. 400.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 7 del 7 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 22/1998*

1. All'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1 al primo comma, dopo «decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422», è aggiunto «e successive modificazioni ed integrazioni».

2. All'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

2.1. al secondo comma, lettera ò), la data «1° giugno 1999 è così sostituita: secondo le apposite disposizioni governative».

3. All'art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

3.1. al comma 3 alle parole «decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422», è aggiunto «e successive modificazioni ed integrazioni»; le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2000» sono sostituite da «entro agosto 2003 per l'affidamento di tutti i servizi secondo le procedure concorsuali previste all'art. 14, comma 1»;

3.2. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: i contratti di servizio e i corrispondenti accordi di programma inerenti alle Ferrovie Apulo Lucane hanno validità e decorrenza secondo le apposite direttive e disposizioni del Governo;

3.3. il comma 5 è abrogato;

3.4. al 10° comma le parole «almeno due mesi» sono sostituite da «almeno quattro mesi».

4. All'art. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

4.1. al 2° comma la parola «sei» è sostituita con «sette»; al punto 5, le parole «dell'art. 4» sono sostituite con «dell'art. 33».

5. L'art. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (*Regime transitorio per l'affidamento dei servizi di trasporto*). — 1. I servizi urbani, extraurbani e interregionali in corso di esercizio, riconosciuti quali servizi minimi ai sensi della presente legge e dei provvedimenti attuativi, nonché le autorizzazioni rilasciate dalle province ai sensi della legge regionale n. 45/1997, sono prorogati fino alla data del giorno precedente all'entrata in vigore dei contratti di servizio che vengono sottoscritti per gli effetti dei commi seguenti.

2. Entro il 30 aprile 2000, le imprese concessionarie di servizi provinciali che sviluppano una percorrenza annua inferiore a un milione di chilometri, possono far pervenire alla regione propria dichiarazione con la quale manifestino l'intenzione di abbandonare l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale, previa attribuzione di un contributo pari al 20% dell'importo riconosciuto come costo standardizzato determinato per l'anno 1999 in relazione alle percorrenze concesse.

3. Il contributo grava sul Fondo regionale trasporti di cui all'art. 21 della legge regionale n. 22/1998.

4. L'impresa che subentra, nei servizi esercitati da quella che opta per l'esodo volontario, è obbligata a rilevare le attrezzature e il materiale mobile strumentale, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti, e a rilevare il personale addetto ai medesimi servizi con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata.

5. Le imprese che non esercitano la facoltà di cui al precedente comma 2, devono comunicare, entro la data del 31 luglio 2000, l'avvenuta costituzione di aggregazioni con altre imprese esercenti servizi di linea nella Regione Basilicata, tali da conseguire una percorrenza annua di almeno 1 milione di chilometri.

6. La regione e le province, con esclusione dei comuni ai quali viene riconosciuto il contributo stabilito con deliberazione del consiglio regionale 10 giugno 1997, n. 610, in funzione della propria organizzazione del trasporto pubblico urbano, entro la data del 30 settembre 2000, stipulano contratti di servizio, secondo lo schema approvato con deliberazione di giunta regionale n. 2536 del 26 ottobre 1999, aventi durata massima fino al dicembre 2003, unicamente con aziende che, singolarmente o in forma associata e indipendentemente dai bacini di traffico approvati dalla regione, sviluppano una percorrenza annua di almeno un milione di chilometri.

7. I corrispettivi previsti per i suddetti contratti di servizio sono determinati, al netto dell'imposta sul valore aggiunto che viene disposta e regolata con norma governativa, sulla base dei costi e dei contributi previsti dalla legge regionale n. 26/1999, aggiornati con il tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento. La corrispondenza dei contributi d'esercizio è mensile e anticipata oltre che subordinata alla presentazione annuale delle certificazioni liberatorie. Per la stessa durata, fino a massimo dicembre 2003, è assicurata la copertura delle quote di trattamento fine rapporto di lavoro imputabili a tutto l'esercizio 1981, è confermato il vincolo di destinazione d'uso degli investimenti previsti dall'abrogata legge regionale n. 34/1988 e sono confermati i contributi integrativi disciplinati dall'abrogata legge regionale n. 45/1997. Alle associazioni temporanee viene riconosciuto un contributo d'esercizio equivalente alla sommatoria dei contributi spettanti a ciascuna associata secondo le percorrenze chilometriche concesse, vigenti dal 31 dicembre 1999. Alle imprese che prima delle aggregazioni vantavano una percorrenza annua inferiore al milione di chilometri viene riconosciuto il corrispettivo previsto dalla legge regionale n. 26/1999 per la fascia di percorrenza da km 1.000.001 a km 2.500.000.

8. Qualora alla data prestabilita non siano costituiti i soggetti idonei alla stipula dei contratti di servizio si attuano le procedure di gara per i relativi servizi, disciplinate dall'art. 14, legge regionale n. 22/1998. I servizi minimi previsti dalla deliberazione di giunta regionale n. 3868 del 22 dicembre 1998, non oggetto di concessione al 31 dicembre 1999, vengono affidati con contratto di servizio a seguito di espletamento di procedura concorsuale regionale come previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 22/1998.

9. Al termine del periodo transitorio, alla scadenza dei contratti di servizio stipulati ai sensi del comma 6 del presente articolo e in sede di prima applicazione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale stabiliti nei piani di bacino di traffico approvati dalla Regione, le imprese, in forma singola o associata, possono risultare aggiudicatari di una percentuale non superiore al 40% del totale delle percorrenze poste a gara».

#### Art. 2.

##### *Norma finanziaria*

1. La copertura della spesa necessaria all'attuazione della presente legge viene determinata nell'ambito delle leggi regionali di bilancio, con riferimento alla legge regionale n. 22/1998 e ai provvedimenti attuativi connessi, anche mediante riduzione degli stanziamenti destinati ai contributi per gli investimenti nel settore trasporti-autolinee.

#### Art. 3.

##### *Pubblicazione*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata*.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 2 febbraio 2000

DINARDO

00R0170

## LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2000, n. 3

### **Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1° settembre 1984**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 7 del 7 febbraio 2000)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

Alla legge regionale n. 30 del 1° settembre 1984 - Istituzione della società consortile *Metapontum Agrobios S.r.l.* - è aggiunto il seguente art. 6: «La società consortile "Metapontum Agrobios S.r.l." può trasformarsi in società per azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria da parte della Regione Basilicata».

## Art. 2

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 2 febbraio 2000

DINARDO

00R0171

**LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2000, n. 4**

**Istituzione dell'Agenzia Euro Sviluppo.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 7 del 7 febbraio 2000)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Istituzione della agenzia*

1. Ai fini della promozione e dello sviluppo economico, sociale ed occupazionale della Regione Basilicata, è istituita una società per azioni, a capitale pubblico maggioritario, prevalentemente locale, denominata Agenzia Basilicata Euro Sviluppo (Eurobas), con sede in Potenza.

2. La costituzione della società è promossa dalla Regione Basilicata ed al capitale sociale possono partecipare altri enti o soggetti pubblici, anche locali, come province, comuni, camere di commercio, artigianato ed industria, i consorzi industriali e soggetti privati, tra i quali istituzioni finanziarie, altre agenzie o soggetti, nazionali ed europei, di promozione e sviluppo.

3. La vita della società, la cui durata è fissata in almeno venti anni, è regolata dalle norme del codice civile vigenti in materia di società.

**Art. 2.**

*Oggetto sociale*

1. L'Agenzia, nel quadro del processo di decentramento istituzionale ed economico ed in coerenza con gli obiettivi e le politiche di intervento della Unione europea, promuove uno sviluppo economico regionale sostenibile attraverso:

a) il supporto alle amministrazioni pubbliche locali per l'individuazione delle risorse, la programmazione finanziaria e la progettazione di azioni di sviluppo;

b) la promozione ed il marketing del territorio per l'attuazione di investimenti e la localizzazione di nuove attività produttive in Basilicata;

c) il sostegno alla creazione di nuove imprese, alla realizzazione di *joint ventures* tra investitori esterni e imprenditori regionali, all'inserimento di imprese regionali in reti di cooperazione interregionale e transnazionale;

d) l'assunzione di incarichi di *project management* per l'attuazione di investimenti strategici di particolare rilevanza e complessità, posti in essere con il concorso di più soggetti;

e) lo svolgimento di analisi e valutazioni di fattibilità delle iniziative produttive in rapporto al contesto strutturale e infrastrutturale, alle dinamiche di mercato, alle condizioni di agibilità finanziarie, alle opportunità professionali ed occupazionali;

f) la promozione e attivazione di azioni da realizzare con risorse provenienti dall'Unione europea, con particolare riferimento ai fondi strutturali, e da leggi nazionali e regionali;

g) l'assistenza tecnica agli strumenti di programmazione negoziata;

h) la collaborazione funzionale con l'Agenzia Sviluppo Italia e con altri soggetti qualificati operanti nel campo della promozione economica ed imprenditoriale.

2. È affidata all'Agenzia la promozione, nei territori individuati dalla legge regionale n. 40/95 e successive modificazioni e integrazioni, dalle azioni di sviluppo espressamente indicate nel protocollo d'intenti Regione-ENI, da realizzare in collaborazione con l'ENI e il concorso delle istituzioni, delle professionalità e delle imprese locali.

3. Nello svolgimento dell'attività l'Agenzia si atterrà ai criteri di economicità di gestione e di chiara e completa rendicontazione ai soci.

4. La Regione Basilicata provvederà a trasferire all'Agenzia le proprie quote di partecipazione in società ed organizzazioni aventi finalità compatibili con l'oggetto sociale.

5. L'Agenzia potrà acquisire quote di partecipazioni al capitale di società e agenzie operanti nel campo dello sviluppo economico e della promozione di nuove imprese, con l'obiettivo di realizzare una configurazione a rete.

6. L'Agenzia partecipa con propri rappresentanti agli organismi consultivi previsti dalla programmazione economica regionale.

7. L'Agenzia agirà quale strumento operativo di supporto agli interventi di promozione delle attività produttive e delle opportunità di investimenti promosse dallo sportello regionale di cui all'art. 16 della legge regionale n. 7/1999.

**Art. 3.**

*Capitale sociale e scelta dei soci*

1. Il capitale sociale iniziale dell'Agenzia è fissato in lire 5 miliardi.

2. Il 51% delle azioni sarà sottoscritto dalla Regione Basilicata. Agli altri soggetti pubblici potrà essere riservato sino ad un massimo del 20% delle azioni.

3. Le rimanenti azioni potranno essere assunte da soci privati, con qualificazione finanziaria e tecnica specifica, attraverso procedure ad evidenza pubblica, sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157. Successivamente la regione potrà cedere quote azionarie a soggetti dello stesso genere e con le stesse procedure.

**Art. 4.**

*Conferimento e dotazioni di risorse finanziarie*

1. La Regione Basilicata, quale azionista di maggioranza, curerà le iniziative e gli adempimenti procedurali per l'attribuzione all'Agenzia delle risorse finanziarie iniziali e per la relativa gestione, utilizzando risorse proprie a valere sul bilancio regionale e ulteriori risorse rinvenienti dallo Stato e dalla U.E.

2. Le ulteriori entrate dell'Agenzia deriveranno dalla remunerazione delle attività e dei servizi svolti a condizioni di mercato, a favore della regione, di enti locali, di enti pubblici, di soggetti privati e di imprese.

**Art. 5.**

*Fondo chiuso*

1. L'Azienda promuove l'istituzione di un fondo chiuso, che verrà gestito con l'obiettivo di completare la gamma degli strumenti di finanziamento a favore delle imprese lucane e con l'obiettivo di mettere a disposizione dotazione di fondi e capacità imprenditoriali a sostegno di nuove iniziative produttive di imprese.

2. Il fondo sarà costituito con contributi finanziari di enti pubblici e soggetti privati, favorendo la mobilitazione dei capitali presso investitori istituzionali e privati.

## Art. 6.

*Organi societari*

1. Il consiglio di amministrazione è formato da sette componenti, di cui quattro in rappresentanza dei soci pubblici, comprese le agenzie pubbliche di promozione, e tre in rappresentanza dei soci privati, ed in specifico delle imprese industriali e di servizi, delle istituzioni finanziarie e di agenzie di promozione e di finanziamento dello sviluppo nazionali ed europee, dell'azionariato diffuso.

2. Il consiglio di amministrazione formula i piani strategici di sviluppo, approva i programmi operativi ed i documenti contabili previsti, valuta la gestione ed i risultati conseguiti in funzione della loro coerenza con la missione aziendale.

3. Alla Regione Basilicata spetta la nomina del presidente dell'Agenzia e di due membri del consiglio di amministrazione. Il presidente è nominato dal consiglio regionale su proposta della giunta; i due membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal consiglio regionale con voto limitato.

4. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Dei membri effettivi due sono nominati dal consiglio regionale con voto limitato e uno dall'assemblea; dei membri supplenti uno è nominato dal consiglio regionale e uno dall'assemblea. Il presidente del collegio sindacale è eletto dall'assemblea dai soci.

## Art. 7.

*Direttore dell'Agenzia*

1. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione, sulla scorta della valutazione di specifiche competenze tecnico-professionali nel campo dello sviluppo e della promozione economica e di impresa e di direzione tecnica e coordinamento di organismi privati e pubblici.

2. Il direttore formula i programmi annuali di attività ed esercita i poteri di direzione e gestione dell'Agenzia, nei limiti di quanto previsto nello statuto sociale e di quanto attribuito dal consiglio di amministrazione, al quale direttamente risponde del proprio operato.

## Art. 8.

*Atto costitutivo e statuto*

1. Il Presidente della giunta regionale è autorizzato a svolgere le azioni richiamate dal precedente art. 3 e a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione ed all'avvio della società.

2. Nello statuto sono indicate le finalità e le funzioni di cui al precedente art. 2, e sono definite, tra l'altro, le modalità di coordinamento delle attività dell'Agenzia con quelle proprie dei dipartimenti regionali, degli altri organismi operativi regionali e sub-regionali e delle autonomie locali e funzionali.

## Art. 9.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti appositamente iscritti nel bilancio di previsione della Regione Basilicata, per l'anno 2000.

## Art. 10.

*Abrogazione*

1. La legge regionale n. 18/1986 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

## Art. 11.

*Pubblicazione*

1. La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 2 febbraio 2000

DINARDO

00R0172

## LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2000, n. 5.

## Nuova normativa per lo sviluppo dell'acquacoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 7 del 7 febbraio 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

Con la presente legge la Regione Basilicata promuove l'acquacoltura e le attività ad essa connesse in armonia con le disposizioni nazionali e comunitarie

## Art. 2.

*Tipologia degli interventi*

Per consentire le finalità della presente legge, la Regione Basilicata incentiva le seguenti iniziative:

a) investimenti per la costruzione, l'ammodernamento o l'ampliamento degli impianti per l'allevamento di pesci, crostacei e molluschi, nonché l'acquisto della relativa attrezzatura;

b) investimenti per la costruzione, l'ammodernamento o l'ampliamento degli impianti da destinarsi alla raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, nonché l'acquisto della relativa attrezzatura;

c) programmi di studio, d'azioni pilota e di progetti dimostrativi nel settore dell'acquacoltura;

d) programmi di formazione o di aggiornamento professionale per gli operatori del settore;

e) programmi di assistenza tecnica, di divulgazione e di marketing nel settore dell'acquacoltura.

## Art. 3.

*Soggetti beneficiari ed iniziative assimilabili*

1. Possono accedere agli incentivi previsti dalla presente legge:

a) gli imprenditori agricoli a titolo principale, così come individuati dalla legge regionale n. 31/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli imprenditori agricoli singoli o associati;

c) le associazioni o i consorzi di produttori;

d) gli enti e gli organismi pubblici.

2. Le associazioni, i consorzi di produttori, gli enti e gli organismi pubblici possono accedere esclusivamente agli investimenti previsti ai punti c), d) ed e) del precedente art. 2.

## Art. 4.

*Incentivi*

1. Per le iniziative di cui all'art. 2 sono previsti contributi in conto capitale nella misura massima del:

65% della spesa riconosciuta per la realizzazione delle strutture attinenti ai punti a) e b);

50% della spesa riconosciuta per l'acquisto delle attrezzature attinenti ai punti a) e b);

90% della spesa riconosciuta per le attività previste ai punti c) ed e).

2. Per le attività di cui al punto d) dell'art. 2 si fa riferimento ai piani: previsti in materia di formazione professionale regionale.

3. Le aliquote contributive, così come individuate, possono, nell'ambito dei programmi annuali regionali, essere ulteriormente differenziate e/o adeguate alle normative comunitarie e nazionali.

#### Art. 5.

##### *Provvedimenti della giunta regionale*

La giunta regionale, su proposta dell'ufficio competente e previo parere della commissione consiliare competente, approva il programma annuale di interventi, in cui vengono stabiliti le priorità, l'iter procedurale amministrativo, nonché i limiti contributivi in relazione alle disponibilità finanziarie.

#### Art. 6.

##### *Divieto di cumulo*

Gli incentivi della presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze ottenute o in procinto di essere concesse per gli stessi scopi da altri enti pubblici.

#### Art. 7.

##### *Vincoli di destinazione*

1. I beni realizzati o acquistati con le agevolazioni di cui alla presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di 5 anni per i beni mobili e 10 anni negli altri casi.

2. In tali periodi non è ammessa la vendita di beni acquisiti con le agevolazioni contributive, pena la revoca dei benefici e la restituzione dei contributi.

#### Art. 8.

##### *Restituzione dei contributi*

L'accertata inosservanza del divieto di cumulo, previsto dall'art. 6, e del vincolo di destinazione, previsto dall'art. 7, comporta la restituzione dei contributi da parte dei beneficiari interessati oltre una penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza.

#### Art. 9.

##### *Finanziamenti*

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede, per gli esercizi finanziari 2000 e seguenti con gli stanziamenti corrispondenti all'attuale capitolo di spesa 5075 nonché con i finanziamenti previsti a livello comunitario e nazionale.

#### Art. 10.

##### *Abrogazioni*

La presente legge abroga la legge regionale 3 maggio 1988, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 11.

##### *Pubblicazione*

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale regionale*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 2 febbraio 2000

DINARDO

## LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2000 n. 6.

### Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1997. Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 7 del 7 febbraio 2000)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Il primo comma dell'art. 10 della legge 21 gennaio 1997, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per importi fino a lire cinquemilioni. È aumentato del 50% della spesa effettivamente sostenuta per importi da lire cinquemilioni a lire diecimilioni. Per importi complessivamente superiori a lire diecimilioni il contributo è determinato nel 75% della spesa effettivamente sostenuta e, comunque, per un importo non superiore a lire 30 milioni. Per la realizzazione di ascensori nei condomini ove risiedono portatori di handicap possono essere concessi all'intero condominio contributi in misura non superiore al 75% della spesa effettivamente sostenuta e, comunque, per un importo non superiore a lire 40 milioni. In tal caso il contributo a favore del portatore di handicap sarà pari al 75% della spesa a suo carico e comunque, non superiore a lire 30 milioni, e la parte restante di contributo sarà ripartita tra gli altri condomini in proporzione alla spesa gravante su ciascuno di essi ripartita secondo i criteri stabiliti dal codice civile per quote millesimali».

Al contributo complessivo così determinato va detratto l'eventuale contributo statale determinato ai sensi del 2° comma, dell'art. 9 della legge n. 13/1989.

#### Art. 2.

Al comma 2 dell'art. 11, le parole: «devono pervenire» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere trasmesse».

#### Art. 3.

Il comma 4 dell'art. 15 è sostituito dal seguente: «I fondi stanziati a partire dall'anno 2000 saranno utilizzati, in via prioritaria, per realizzare le finalità di cui al capo VI, nonché per soddisfare il fabbisogno pregresso relativo alle richieste trasmesse entro il 31 marzo 1999 per gli interventi previsti nei capi IV e V della presente legge».

Per gli anni successivi la spesa, quantificata con la rispettiva legge di Bilancio, farà carico allo stesso corrispondente capitolo e sarà utilizzata anche per fronteggiare le provvidenze di cui al capo III».

## Art. 4.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 2 febbraio 2000

DINARDO

00R0174

## LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2000 n. 7.

**Disciplina della strada del vino, dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 7 del 7 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

Art. 1.

*Finalità*

1. Con la presente legge la Regione Basilicata si propone:

a) di valorizzare e promuovere i territori a vocazione vinicola con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992 n. 164, nonché le altre produzioni di qualità con particolare riguardo all'olio di oliva e in genere ai prodotti tipici agro-alimentari;

b) di favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni enoiche, oleiche, gastronomiche, dei borghi rurali, del paesaggio, dei territori della Basilicata;

c) di promuovere iniziative volte al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni umane ed alla ricostruzione dell'identità economico-culturale dei luoghi delle produzioni di vino, dell'olio e di altre produzioni tipiche di qualità agro-alimentari;

d) di valorizzare le produzioni dei vini, dell'olio di oliva, di altri prodotti tipici agro-alimentari, nonché tutte le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche;

e) di promuovere la formazione professionale, le indagini di mercato, nonché le iniziative di informazione tecnico-scientifico e commerciale a favore degli operatori del settore;

f) di sviluppare la ricerca nel campo vitivinicolo, enologico, oleario ed oleico e delle altre produzioni tipiche agro-alimentari di qualità, anche con la formazione di centri sperimentali o centri di eccellenza e di incontri scientifici a carattere periodico;

g) di valorizzare le caratteristiche funzionali e di immagine del patrimonio architettonico e ambientale pubblico e privato dei territori delle produzioni ai fini di accoglienza turistica.

*Capo II*

DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO

Art. 2.

*Strade del vino*

1. Le «Strade del vino» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli lungo i quali insistono valori naturali, culturali ed ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

Art. 3.

*Comitato promotore*

1. La costituzione, la realizzazione di ogni «Strada del vino», è proposta alla giunta regionale da un comitato promotore, cui possono partecipare gli enti locali, l'A.P.T., le camere di commercio industria artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le aziende agricole e agrituristiche, di ristorazione singole o associate, gli altri operatori economici, le associazioni e gli enti pubblici o privati operanti nel campo culturale, ambientale e turistico interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. Il comitato promotore predispone il disciplinare della «Strada del vino» in applicazione ed ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, art. 3.

3. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione della «Strada del vino» da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

Art. 4.

*Riconoscimento della «Strada del vino»*

1. Ai fini della realizzazione della strada del vino, il comitato promotore invia domanda alla giunta regionale contenente:

- a) il nome della strada del vino e la zona di produzione;
- b) l'atto costitutivo del comitato promotore;
- c) l'indicazione del rappresentante legale del comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda e dichiara, anche in nome e per conto degli altri aderenti, il possesso per ognuno di essi degli standards minimi di qualità di cui all'art. 3, comma 2, della presente legge e di quelli ulteriori previsti dal disciplinare, oppure l'impegno da parte dei soggetti aderenti al comitato promotore di adeguarsi a tali standards.

2. Alla domanda devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

- a) cartografia 1:25.000 rappresentativa del territorio della zona di produzione su cui insiste la «Strada del vino» e l'individuazione dei relativi percorsi;
- b) raccolta delle dichiarazioni delle aziende produttrici anche con terreni iscritti all'albo dei vigneti e/o agli elenchi delle vigne di cui alla legge n. 164/1992, art. 15, da cui risulti la produzione aziendale delle uve e del vino;
- c) copia degli atti di delega delle singole aziende al rappresentante legale dell'azienda vitivinicola associata, ai fini dell'adesione al comitato promotore;
- d) copia delle delibere degli enti pubblici che manifestano la volontà di adesione al comitato promotore della «Strada del vino» qualora questi siano presenti nel comitato;
- e) la dichiarazione di impegno del legale rappresentante o del direttore, ove siano presenti soggetti economici e/o associazioni;
- f) il disciplinare di cui all'art. 3, comma 2;
- g) eventuale riconoscimento e relativo disciplinare di produzione ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

3. Entro novanta giorni dalla domanda, effettuata la verifica della documentazione prodotta, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 5, la giunta regionale procede al riconoscimento della «Strada del vino».

## Art. 5.

*Competenze della Regione*

1. La giunta regionale riconosce, la «Strada del vino» con riferimento alla zona geografica interessata, previa approvazione del disciplinare presentato dal comitato promotore.

2. In presenza di richieste di riconoscimento, presentate da più comitati con riferimento alla stessa strada del vino, viene proposta la unificazione, in caso contrario viene data priorità al comitato con il maggior numero di aziende agricole, la maggiore superficie vitivinicola, i cui terreni ricadono negli ambiti territoriali di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, art. 4.

3. La Regione, anche d'intesa con gli enti locali interessati, può definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle «Strade del vino».

4. La Regione promuove iniziative volte a realizzare le finalità di cui all'art. 1 punto e), f) e g) della presente legge, anche su proposta delle associazioni di cui all'art. 6.

5. La Regione nell'ambito dei programmi di finanziamento della legge regionale 27 aprile 1996, n. 24 definirà specifiche azioni di finanziamento per le aziende agrituristiche che insistano lungo il percorso delle Strade riconosciute ai sensi della presente legge.

6. L'A.P.T. nell'ambito dei propri programmi annuali di promozione dovrà prevedere specifici interventi per le Strade istituite ai sensi della presente legge, d'intesa con le associazioni di cui all'art. 6.

7. L'applicazione della presente legge è demandata all'ufficio sviluppo agricolo.

## Art. 6.

*Associazione e statuto*

1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di riconoscimento della «Strada del vino» il comitato promotore si trasforma in associazione, recepisce il disciplinare e si dota di uno statuto, che deve essere inviato alla Regione per la definitiva approvazione.

2. Se entro un anno dal riconoscimento della «Strada del vino» non si ha la trasformazione del comitato promotore in associazione il riconoscimento decade.

3. Lo statuto dell'associazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) il nome della «Strada del vino» che l'associazione intende tutelare e valorizzare e la sede in cui svolge la sua attività;

b) la descrizione del logo con il quale si identifica la «Strada del vino» e le norme per il relativo uso;

c) le modalità per l'ammissione all'associazione di tutti quei soggetti che pur avendo i requisiti previsti dalla presente legge non hanno aderito al comitato promotore;

d) gli obblighi per gli associati, le modalità per la loro esclusione, le eventuali incompatibilità e/o inammissibilità, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;

e) gli organismi associativi (assemblee, consiglio, presidente), le loro funzioni e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi;

f) le modalità di voto in assemblea;

g) le norme per la nomina del collegio sindacale ed i relativi compiti;

h) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione;

i) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:

una quota fissa di partecipazione all'associazione, diversificata per categoria di appartenenza;

una quota annuale proporzionale ai servizi che i soggetti privati e/o pubblici ricevono dall'associazione;

l) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra associazione ed associato oppure la costituzione di un collegio dei probiviri per la composizione di eventuali controversie tra associazione ed associato.

## Art. 7.

*Competenze dei comuni e delle province*

1. I comuni e le province dispongono, in merito alla localizzazione della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta delle associazioni di cui all'art. 6.

2. I comuni e le province possono gestire, su proposta delle Associazioni di cui all'art. 6, «Centri di informazione» finalizzati ad una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata dalla «Strada del vino».

3. Le province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e, in caso di gravi inadempienze da parte dell'associazione o di altri soggetti interessati, propongono alla giunta regionale la revoca del riconoscimento della «Strada del vino».

## Capo III

DISCIPLINA DELLE «STRADE DELL'OLIO»  
E DEI «PRODOTTI TIPICI AGRO-ALIMENTARI»

## Art. 8.

*Strade dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle «Strade» finalizzate alla valorizzazione dell'olio di oliva e dei prodotti tipici agro-alimentari.

2. Nel caso in cui sullo stesso territorio insistono più produzioni di qualità di genere diverso, il comitato di cui all'art. 3 può promuovere la realizzazione congiunta di «Strade» finalizzate alla valorizzazione dei prodotti stessi.

## Capo IV

## CONTRIBUTI REGIONALI

## Art. 9.

*Programma annuale di finanziamento*

1. Fermo restante le agevolazioni e i contributi finanziari locali, nazionali e comunitari, per la attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione, concede, nei limiti dello stanziamento fisso, contributi per i seguenti interventi:

a) creazione di specifica segnaletica riferita alle «Strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti tipici agro-alimentari»;

b) creazione o adeguamento di «Centri e sistemi di informazione» di cui all'art. 7, comma due della presente legge;

c) creazione di «Musei della vite, del vino, dell'olio e degli altri prodotti tipici agro-alimentari», mediante istituzione di musei o ampliamento e riallestimento di musei già esistenti. Non potrà essere finanziato più di un museo per ogni «Strada»;

d) adeguamento agli standards previsti dalla legge 27 luglio 1999, n. 268, art. 3.

2. I contributi di cui al precedente comma sono, nell'ambito delle «Strade», assegnati prioritariamente:

a) alle Strade del vino che valorizzano le produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164;

b) alle Strade dell'olio e a quelle dei prodotti tipici agro-alimentari le cui produzioni rispondono ai requisiti richiesti dalle leggi regionali e/o nazionali e/o comunitarie.

3. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono essere concessi a favore della associazione fino all'80% dell'investimento totale e fino ad un massimo di L. 200.000.000 per intervento.

4. I contributi di cui al punto d), a favore delle aziende singole o associate, che aderiscono alla «Strada» sono concessi per tramite dell'associazione fino al 50% dell'investimento totale e fino ad un massimo di L. 20.000.000 per singola azienda.

5. La giunta regionale definisce, con proprio atto deliberativo, l'apertura dei termini per la presentazione da parte delle associazioni e per conto delle aziende richiedenti, delle domande di contributo, la documentazione necessaria ai fini istruttori, i criteri e i termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di rendicontazione degli interventi.

6. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il programma annuale di finanziamento, il quale definisce la ripartizione della somma, stanziata nell'ambito di ognuna di esse, l'ulteriore riparto riferito agli interventi da realizzare.

7. La giunta regionale verifica annualmente, tramite apposita rendicontazione prodotta dai soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo erogato alle finalità proposte e, in caso di totale o parziale mancanza di rispondenza, revoca del finanziamento.

#### Art. 10.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo denominato «Contributi per le Strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti tipici agro-alimentari», con il riparto per l'anno 1999 e successivi dei fondi rivenienti dall'art. 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268, con eventuali fondi comunitari e con gli stanziamenti stabiliti nel bilancio di previsione per l'anno 2000.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con gli stanziamenti stabiliti dalle leggi di bilancio.

#### Art. 11.

##### Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 2 febbraio 2000.

DINARDO

00R0175

### LEGGE REGIONALE e febbraio 2000 n. 8.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 29 dell'8 settembre 1998.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 7 del 7 febbraio 2000)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

I commi 3 e 5 dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 sono così modificati:

3. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma precedente, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la commissione può essere nominata in presenza

della metà delle designazioni previste. La commissione dura in carica cinque anni, anche in deroga all'art. 7 della legge regionale 31 maggio 1993 n. 27.

5. L'attività ed il funzionamento della commissione, ivi comprese le eventuali indennità o gettoni di presenza da riconoscere ai componenti, sono disciplinati da apposito provvedimento approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione medesima.

#### Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 è così modificato:

1. È istituito il comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro, di seguito denominato comitato, con il compito di rendere effettiva l'integrazione tra i servizi per l'impiego e l'attuazione dello sviluppo delle politiche attive del lavoro e formative.

2. Il comitato di coordinamento è composto:

- a) dal presidente;
- b) dall'assessore regionale competente per materia o da suo delegato;
- c) da tre consiglieri regionali eletti con voto limitato a uno;
- d) dai presidenti delle amministrazioni provinciali o da loro delegati;

e) dai sindaci delle città capoluogo di provincia oltre che da due sindaci ed un presidente di comunità montana designati dalla conferenza permanente delle autonomie di cui alla legge regionale n. 17/1996.

3. Il presidente è nominato dalla giunta regionale, tra soggetti anche esterni ai componenti, e dura in carica cinque anni anche in deroga all'art. 7 della legge regionale 31 maggio 1993, n. 27.

4. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni degli enti e degli organismi di cui al comma precedente, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, il comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni.

5. L'attività ed il funzionamento del comitato, ivi comprese le eventuali indennità o gettoni di presenza da riconoscere ai componenti, sono disciplinati da apposito provvedimento approvato dalla giunta regionale, sentito il comitato medesimo. Alle riunioni del comitato partecipa il direttore dell'Ente Basilicata lavoro, il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro ed il direttore regionale dell'I.N.P.S.

#### Art. 3.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 2 febbraio 2000.

DINARDO

00R0176

## REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 28.

## Riforma della disciplina del commercio.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 60 del 24 dicembre 1999)*

## L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

*Oggetto e finalità della legge*

1. La presente legge stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio dell'attività commerciale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, lettera d), dello Statuto regionale.

2. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;

c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;

d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e delle isole minori.

## Art. 2.

*Definizioni e ambito di applicazione della legge*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per «commercio all'ingrosso», l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione e può essere svolta su aree pubbliche o private;

b) per «commercio al dettaglio», l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per «commercio al dettaglio» su aree pubbliche l'attività di vendita di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18;

d) per «superficie di vendita di un esercizio commerciale», l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

e) per «esercizi di vicinato» i piccoli esercizi aventi superficie di vendita fino a 100 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 150 mq nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 200 mq nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

f) per «medie strutture di vendita» gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 600 mq nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; fino a 1.000 mq nei comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti; fino a 1500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;

g) per «grandi strutture di vendita» gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f);

h) per «centro commerciale» una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Le caratteristiche del centro in relazione al numero minimo degli esercizi commerciali ed al rapporto tra la superficie della grande struttura in esso presente e le piccole e medie imprese sono individuate nel contesto degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, definiti ai sensi dell'art. 5, comma 1. Si intende altresì per centro commerciale, ed è sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge quella composta anche di soli esercizi di vicinato purché non appartengano allo stesso titolare e la somma delle superfici di vendita di questi esercizi inseriti in un complesso edilizio a destinazione specifica sia almeno pari alla superficie di una media struttura;

i) per «generi di largo e generale consumo» i prodotti alimentari ed i prodotti non alimentari di cui all'allegato, II raggruppamento;

l) per forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite radio e televisione o altri sistemi di comunicazione anche multimediali;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altre sedi diverse da quelle adibite al commercio.

2. La presente legge non si applica:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, a condizione che l'attività di vendita, per il tipo di organizzazione e le modalità di esercizio, sia accessoria e strettamente connessa all'attività agricola;

e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita di tali prodotti, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e relative norme di attuazione regionali;

f) agli artigiani, singoli o associati, iscritti nell'albo di cui all'art. 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modificazioni, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a

questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) ai pescatori ed ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;

h) a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi stessi direttamente e legalmente raccolti nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

m) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie, delle mostre e delle fiere di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non prosegua oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private cui partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

3. Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni relative:

a) agli esercenti l'attività di ottico di cui all'art. 71 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25; per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 71 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, non si applicano i limiti al rilascio delle autorizzazioni commerciali previsti dalla predetta legge per il trasferimento della sede all'intero dello stesso comune determinato da fatti non dipendenti dalla volontà dell'esercente;

b) alle rivendite di giornali e riviste di cui all'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione regionali;

c) agli apicoltori di cui alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;

d) agli erboristi di cui alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 9.

4. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

## TITOLO I

### REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

#### Art. 3.

##### *Requisiti di accesso all'attività*

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare con relativi raggruppamenti di prodotti di cui all'allegato della presente legge. L'individuazione e l'articolazione dei raggruppamenti di prodotti di cui al suddetto allegato hanno carattere sperimentale per la durata di trenta mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei risultati della sperimentazione, il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, presenta all'assemblea regionale, apposito disegno di legge per la definitiva disciplina dei settori merceologici. In caso di mancata approvazione ditale disegno di legge nei 180 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine di trenta mesi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che si trovano nelle condizioni previste dal titolo II, art. 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. L'esercizio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana, il cui programma è indicato dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di collaboratore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

4. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente delegata all'attività commerciale.

5. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Sicilia).

#### Art. 4.

##### *Corsi professionali*

1. Il corso di cui il comma 3, lettera a), dell'art. 3 deve avere per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle più efficienti tecniche mercantili e gestionali in relazione alle diverse tipologie delle strutture distributive, la conoscenza delle varie formule organizzative della distribuzione, nonché delle normative relative alla salute, alla sicurezza ed all'informazione del consumatore. Deve prevedere altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

2. I corsi sono effettuati in base a specifiche convenzioni con l'assessorato regionale della cooperazione, il commercio l'artigianato e la pesca, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. L'assessorato regionale della cooperazione, il commercio l'artigianato e la pesca, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede ad attivare, tramite specifico rapporto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2, un sistema di formazione e aggiornamento diretto ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

4. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

5. L'assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, acquisito il parere dell'osservatorio regionale del commercio, i titoli di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari equiparabili ai corsi professionali di cui alla lettera a), del comma 3 dell'art. 3.

## TITOLO III

### ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO

#### Art. 5.

##### *Programmazione della rete distributiva*

Ai fini della razionalizzazione della rete commerciale, per assicurare una maggiore efficienza delle diverse tipologie delle strutture di vendita in termini dimensionali, di organizzazione imprenditoriale e di funzionalità del servizio distributivo nel territorio, entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emana direttive ed indirizzi di programmazione commerciale che tengano conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità del servizio da rendere al consumatore;

b) assicurare, nell'individuare i limiti di presenza delle medie o grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la pluralità delle insegne, nonché, per il settore dei generi di largo e generale consumo, un rapporto equilibrato tra gli insediamenti commerciali e la capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;

c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sul territorio con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare l'attività commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda quartieri degradati, in modo da ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;

d) preservare i centri storici, attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

e) salvaguardare la rete distributiva nei piccoli comuni ubicati in zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori, attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali;

f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali, prevedendo eventuali forme di incentivazione;

g) stabilire criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità nelle domande di apertura, di ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, che prevedano la concentrazione di preesistenti strutture di vendita e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;

h) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso l'acquisizione del parere dell'osservatorio regionale per il commercio.

2. Il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con le modalità ed entro il termine di cui al comma 1, fissa i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:

a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;

b) le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso;

c) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell'arredo urbano, nonché i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

d) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici, o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di vendita.

3. Il presidente della Regione, nel definire le direttive di cui al comma 1, tiene conto delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:

a) le aree metropolitane omogenee, di cui alla legge regionale 6 maggio 1986, n. 9, con lo scopo di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche, anche quando esse siano rappresentate da comuni autonomi o da aree intercomunali;

b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, in cui devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;

c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali ed artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico ed artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali ed artigianali;

d) i centri di minore consistenza demografica e socio-economica, al fine di svilupparne il tessuto economico e sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari;

e) gli insediamenti commerciali ricadenti nelle aree di sviluppo industriale di cui all'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.

4. Il presidente della Regione emana le direttive e fissa i criteri di cui ai commi 1 e 2 sentiti i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale.

5. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, approvati a mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1, all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale decide, anche prescindendo dal parere del consiglio regionale dell'urbanistica, nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale, in caso di silenzio, le varianti si intendono approvate.

6. In caso di inerzia da parte del comune, l'assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

7. Per gli strumenti urbanistici semplicemente adottati, i comuni provvedono all'adeguamento con apposite delibere consiliari di modifica da trasmettere entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1 all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente il quale decide in sede di approvazione finale degli strumenti urbanistici adottati ed, in assenza delle delibere comunali di modifica, adotta d'ufficio i necessari adeguamenti predisposti di concerto con l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

#### Art. 6.

##### Osservatorio regionale per il commercio

1. Il comitato di cui all'art. 22, della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, prende il nome di «Osservatorio regionale per il commercio», il quale è nominato, per un triennio, con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ed è composto:

a) dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che lo presiede;

b) dal direttore regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato;

c) da un dirigente esperto in materia di commercio dell'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

d) dal direttore regionale dell'urbanistica o da un suo delegato;

e) da un rappresentante dell'ANCI Sicilia;

f) da un rappresentante dell'Unione delle province siciliane;

g) da quattro rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle stesse organizzazioni;

h) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori;

i) dal presidente del consiglio regionale dei consumatori e degli utenti;

l) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale;

m) da un rappresentante dell'associazione regionale dei dirigenti di aziende commerciali;

n) da un rappresentante dell'Unioncamere della Sicilia;

o) da un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione.

2. I componenti di cui alle lettere *h*), *l*) ed *o*) del comma 1 sono scelti tra terne di nominativi proposti dalle organizzazioni interessate.

3. L'osservatorio regionale per il commercio è convocato dal presidente. In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, l'Osservatorio può deliberare qualunque sia il numero dei componenti intervenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. L'osservatorio regionale per il commercio esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sulle questioni per le quali l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ritenga di interpellarlo.

5. Ai fini del monitoraggio delle attività commerciali, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *h*), entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, i titolari delle attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso presentano, a scopo statistico e di conoscenza della gamma merceologica, una comunicazione all'ufficio del registro delle imprese della competente camera di commercio, che la iscrive nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative. Con la comunicazione l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

#### Art. 7.

##### *Esercizi di vicinato*

1. L'apertura, il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c*), e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e*), di un esercizio di vicinato di cui al raggruppamento III dell'allegato della presente legge, sono soggetti a comunicazione da presentarsi presso l'ufficio del comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:

*a*) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;

*b*) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;

*c*) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. L'apertura di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'art. 5, comma 1.

4. Il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c*) e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e*), di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, sono soggetti a previa comunicazione con raccomandata postale al comune competente per territorio e possono essere effettuati, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.

6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti degli esercizi di vicinato esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

#### Art. 8.

##### *Medie strutture di vendita*

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f*), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, nonché alle priorità di cui al comma 2 dell'art. 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

*a*) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;

*b*) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. Il comune, entro centottanta giorni dall'emanazione delle disposizioni regionali ed in conformità agli obiettivi indicati all'art. 5, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.

4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento delle stesse, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

5. In caso di mancato rispetto da parte dei comuni dei termini di cui ai commi precedenti, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, nomina in via sostitutiva, senza previa diffida, un commissario *ad acta*.

6. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 11, non può essere negata, in caso di concentrazione di più esercizi, autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo ed operanti nello stesso comune, l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore ai limiti massimi previsti per le medie strutture dal comma 1, lettera *f*), dell'art. 2. La superficie di vendita del nuovo esercizio o di quello ampliato deve essere pari alla somma dei limiti massimi previsti per gli esercizi di vicinato dal comma 1, lettera *e*), dell'art. 2, tenuto conto del numero degli esercizi e dell'effettiva superficie di uno o più di quelli accorpatisi. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.

7. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti delle medie strutture di vendita esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

#### Art. 9.

##### *Grandi strutture di vendita*

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all'art. 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

*a*) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;

*b*) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi, indetta dal comune competente per territorio, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da quattro membri, rappresentanti rispettivamente l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la provincia regionale, il comune e la camera di commercio territorialmente competenti, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'art. 5 e alle priorità di cui al comma 2 dell'art. 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.

5. Il presidente della Regione, previa deliberazione della giunta di governo, su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca adotta, con proprio decreto, le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune competente per territorio gli ampliamenti delle grandi strutture esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

#### Art. 10.

##### *Correlazione e semplificazione dei procedimenti*

1. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, impartisce disposizioni ai comuni miranti a rendere contemporanei i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e di quelle edilizie ed a semplificarne l'istruttoria per tutte le strutture di vendita a prescindere dalle loro dimensioni.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni particolari*

1. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e delle isole minori, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione della nuova disciplina amministrativa. In particolare, prevede:

a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e nelle isole minori, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi di loro competenza;

b) per i centri storici, le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni, relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, deliberando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario a favore degli operatori commerciali interessati;

c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.

2. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'osservatorio regionale per il commercio, stabilisce direttive ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita istituita per effetto della concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture, che prevedano l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità.

3. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresì direttive ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio di

vendita da parte di richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta alla concentrazione o all'accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione si tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

#### TITOLO IV

#### ORARI DI VENDITA

#### Art. 12.

##### *Orario di apertura e di chiusura*

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitre nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. I suddetti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori otto domeniche o festività nel corso della restante parte dell'anno. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, può altresì determinare eventuali diverse articolazioni della fascia orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, fermo restando il rispetto del limite massimo di apertura di dodici ore giornaliere.

6. Gli orari di apertura e chiusura e dei turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7. Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti.

8. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6 valgono le disposizioni impartite con i decreti assessoriali n. 476 dell'8 aprile 1994 e n. 1263 del 16 giugno 1994.

#### Art. 13.

##### *Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte*

1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'art. 12, commi 2, 4 e 5.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la deroga è disposta dal sindaco in conformità ad accordi con le organizzazioni di cui all'art. 12, comma 1.

3. Possono essere apportate deroghe per le zone commerciali e per le aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie viarie che, per la loro ubicazione, svolgono un'attività avente refluenze sovramunicipali. Sulle relative istanze l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca emette provvedimento espresso, in conformità alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma 3.

4. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei comuni interessati e sentiti l'Osservatorio regionale per il commercio e le province regionali, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, con proprio decreto, i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.

#### Art. 14.

##### *Disposizioni speciali*

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: alle rivendite di generi di monopolio: agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; alle gelaterie e gastronomie; alle rosticcerie e alle pasticcerie; agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e alle sale cinematografiche. Le disposizioni del presente titolo non si applicano altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti.

2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'art. 12, comma 1, definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.

3. Nel caso in cui il comune preveda la chiusura infrasettimanale per gli esercizi del settore alimentare, lo stesso comune, sentite le organizzazioni di cui all'art. 12, comma 1, definisce le modalità per assicurare l'apertura di un congruo numero di esercizi necessari a garantire il servizio, a tutela delle esigenze dei consumatori.

4. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'art. 12, comma 1, può autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

#### TITOLO V

##### OFFERTA DI VENDITA

#### Art. 15.

##### *Pubblicità dei prezzi*

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

5. Nella Regione siciliana trovano applicazione le disposizioni statali in materia di vendita sottocosto.

#### TITOLO VI

##### FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

#### Art. 16.

##### *Vendite straordinarie e di liquidazione*

1. In materia di vendite straordinarie e di liquidazione continua a trovare applicazione la disciplina di cui alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, così come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1997, n. 28.

#### Art. 17.

##### *Spacci interni*

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti o soci di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti ad associazioni private, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e non abbiano superficie superiore a 100 mq nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore alle 500 unità, o 150 mq nelle aziende con un numero di dipendenti superiore alle 500 unità, senza l'utilizzo di insegne od altre forme di pubblicità.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

4. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti con la comunicazione di cui al comma 1 esibiscono, a richiesta delle autorità di vigilanza, l'elenco dei soci nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

5. La vendita di prodotti a favore di soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 comporta la chiusura dell'esercizio da parte del comune competente per territorio per un periodo non inferiore a sei mesi.

6. Gli spacci non sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di orari di vendita previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo stesso settore merceologico, fatto salvo il limite massimo di dodici ore giornaliere.

7. Per la somministrazione di cibi e bevande nei locali e per i soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni statali in materia.

#### Art. 18.

##### *Apparecchi automatici*

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui agli art. 3 e 4, il settore merceologico ed i prodotti posti in vendita e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'avvenuto pagamento della tassa di posteggio di suolo pubblico, di cui alla legge regionale 1<sup>o</sup> marzo 1995, n. 18, e successive modificazioni.

4. La vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

5. L'installazione di apparecchi automatici non necessita di alcuna autorizzazione né comunicazione né si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i titolari delle licenze di esercizio dei locali e delle aree in cui sono posti i distributori automatici o i loro noleggiatori siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita dei prodotti appartenenti alla stessa gamma merceologica.

#### Art. 19.

##### *Vendita per corrispondenza, radio, televisione o altri sistemi di comunicazione*

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite radio, televisione o altri sistemi di comunicazione, anche in forma multimediale, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e il settore merceologico.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di mettere in onda il programma, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita I.V.A. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

#### Art. 20.

##### *Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori*

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, il settore merceologico ed il relativo raggruppamento di prodotti.

4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale.

5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdono i requisiti richiesti dall'art. 3, comma 2.

6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto o esibito in modo ben visibile durante le operazioni di vendita.

7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

10. Le vendite di cui al presente articolo devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori.

11. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nel quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui al presente articolo.

#### Art. 21.

##### *Commercio elettronico*

1. La Regione promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico, che è da considerare attività commerciale a tutti gli effetti, con azioni volte a:

- a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
- b) tutelare gli interessi dei consumatori;
- c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
- d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
- e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
- f) garantire la partecipazione delle imprese siciliane al processo di cooperazione e negoziazione a livello nazionale, europeo ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.

2. Per le azioni di cui al comma 1 l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese del commercio e dei consumatori.

3. Chi intende esercitare il commercio elettronico secondo le disposizioni del presente articolo deve darne preventiva comunicazione al comune territorialmente competente. In detta comunicazione l'interessato, oltre ad indicare gli elementi distintivi dell'impresa e la sede sociale, deve indicare anche i prodotti oggetto della vendita telematica, allegando una dichiarazione autenticata con cui il venditore si impegna ad illustrare al compratore, con dovizia di particolari, le caratteristiche del prodotto, fornendo, qualora richiesto, ogni informazione necessaria sulle modalità di utilizzazione, oltre che soluzioni ad eventuali problemi legati alla messa in funzione del bene venduto.

4. La comunicazione di cui al comma precedente è trasmessa anche alla camera di commercio territorialmente competente, la quale pubblicherà periodicamente un bollettino contenente l'elenco delle imprese esercenti il commercio elettronico.

## TITOLO VII SANZIONI

#### Art. 22.

##### *Sanzioni e revoca*

1. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 3.000.000 a L. 30.000.000.

2. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15 e 24 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. L'autorizzazione all'apertura già rilasciata decade automaticamente qualora il titolare:

a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa;

b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

c) incorra in uno dei casi di cui all'art. 3, comma 2;

d) commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

a) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

b) incorra in uno dei casi di cui all'art. 3, comma 2;

c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.

6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

7. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui alla presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo art. 18 della predetta legge è il sindaco del comune.

8. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 7 è attribuita al comune una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 23.

##### *Disciplina transitoria*

1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 e al decreto assessoriale 3 aprile 1997, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente di cui all'allegato, previa comunicazione al comune e alla camera di commercio, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione della presente legge. Tale disposizione non si applica ai soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, agli ottici ed alle rivendite di giornali e riviste.

2. Sulle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento di un esercizio di vendita con superficie inferiore ai limiti previsti dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepita dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione della presente legge è emesso provvedimento espresso sulla base della predetta legge 11 giugno 1971, n. 426, della legge regionale di recepimento e delle relative disposizioni attuative, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. L'esame delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di grandi strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepiti dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, restano sospesi dalla data di approvazione della presente legge e fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'art. 5.

4. Sulle domande di cui al comma 3 già compiutamente istruite alla data del 30 giugno 1999 ed in attesa di esame da parte della commissione regionale per il commercio, è emesso provvedimento espresso, sulla base della normativa previgente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

5. Dalla data di pubblicazione della presente legge e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 5, è sospesa la presentazione delle domande per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento degli esercizi commerciali di cui agli articoli 8 e 9.

6. Dalla data di pubblicazione della presente legge, e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 5, in ogni caso non oltre i centotanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa la presentazione delle domande per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di esercizi commerciali di cui all'art. 7, soggetti ad autorizzazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni previste dai vigenti piani comunali, approvati in base alla legge 11 giugno 1971, n. 426, relative alle disponibilità di superficie per il rilascio di autorizzazioni per le strutture di vendita di generi di largo e generale consumo. Trascorso tale termine l'autorizzazione per l'apertura di esercizi di vicinato, nei casi in cui è prevista dall'art. 7 della presente legge, è rilasciata dai comuni con provvedimento motivato nel rispetto dei criteri generali ed obiettivi indicati nell'art. 5, anche in assenza delle direttive di cui al medesimo articolo.

7. Le domande di cui ai commi 3, 5 e 6 devono comunque essere esaminate dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza delle disposizioni di cui all'art. 5.

8. I soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 2 hanno diritto ad ottenere il riesame di tali domande alla luce delle direttive di cui all'art. 5 mantenendo l'ordine cronologico attuale previa conferma della volontà di avviare l'attività. La manifestazione di volontà deve essere formalizzata entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui all'art. 5.

#### Art. 24.

##### *Commercio su aree pubbliche*

1. Alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 14, comma 1, sostituire le parole «e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a sei mesi» con le altre «e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a trenta giorni per i titolari di autorizzazioni di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di tipo b)»;

b) all'art. 14, comma 3, alla fine sono aggiunte le seguenti parole «limitatamente al mercato in cui si è commessa l'infrazione».

2. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e delle isole minori, i comuni, previo parere dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di competenza per le attività effettuate su posteggi situati in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

3. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2, comma 5, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, sono rilasciate con riferimento alle tabelle merceologiche di cui all'allegato. Le autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge sono convertite d'ufficio secondo i corrispondenti settori e raggruppamenti merceologici di cui al citato allegato, con le modalità e i limiti di cui all'art. 23, commi 1 e 2.

#### Art. 25.

##### *Punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica*

1. In materia di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla legge 13 aprile 1999, n. 108. I soggetti in possesso di patentino rilasciato ai sensi del decreto assessoriale 5 febbraio 1997 sono ammessi, a richiesta, alla sperimentazione della vendita dei giornali con le stesse modalità previste dall'art. 1 della predetta legge 13 aprile 1999, n. 108, anche in deroga alle limitazioni previste per i punti vendita.

**Art. 26.***Centri di assistenza tecnica*

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere dell'Osservatorio regionale.

**Art. 27.***Aziende del turismo balneare*

1. Le aziende operanti nel settore del turismo balneare, avvalendosi delle autorizzazioni amministrative di cui sono già in possesso, possono svolgere anche nei restanti periodi dell'anno le attività connesse alle stesse.

**Art. 28.***Lotti nelle aree di sviluppo industriale*

1. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 è così sostituito: «In sede di prima applicazione, gli originari assegnatari o i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza (inciso omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana) alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto, a condizione che alla data del 23 aprile 1995, abbiano svolto già tali attività commerciali, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca».

**Art. 29.***Disposizioni finali*

1. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe che vengono stabilite con successivo provvedimento dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

3. È soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio e, nel caso di grandi strutture di vendita, anche alla Regione, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività. Il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, ha comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio,

l'attività del dante causa dopo avere presentato la comunicazione. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività avente per oggetto la vendita di prodotti alimentari, il subentrante, non in possesso dei requisiti professionali, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dopo avere effettuato la comunicazione. Qualora non acquisisca la qualificazione professionale entro il termine prescritto decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il termine di sei mesi è prorogato dal sindaco, per non più di ulteriori sei mesi, quando il ritardo per l'acquisizione della qualificazione professionale non risulti imputabile all'interessato.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Sono abrogati: la legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, gli articoli 29 e 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23; gli articoli 15, 16 e 22 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34; la lettera a), comma 4, art. 1 e l'art. 2, comma 1, primo periodo della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18; il titolo VII, escluso l'art. 30, della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 16 maggio 1972, n. 30; la legge regionale 22 luglio 1972, n. 44; la legge regionale 24 luglio 1978, n. 19; la legge regionale 4 agosto 1978, n. 31 e la legge regionale 21 luglio 1980, n. 70.

6. È abrogata, altresì, ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge o con essa incompatibile.

**Art. 30.**

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 dicembre 1999

CAPODICASA

*L'assessore regionale per la cooperazione,  
il commercio, l'artigianato e la pesca*  
BATTAGLIA

(Omissis).

00R0146

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie Indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 508.000</li> <li>- semestrale ..... L 289.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 416.000</li> <li>- semestrale ..... L 231.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 115.500</li> <li>- semestrale ..... L 69.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 107.000</li> <li>- semestrale ..... L 70.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 273.000</li> <li>- semestrale ..... L 150.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 106.000</li> <li>- semestrale ..... L 66.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 267.000</li> <li>- semestrale ..... L 145.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 1.097.000</li> <li>- semestrale ..... L 593.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 982.000</li> <li>- semestrale ..... L 520.000</li> </ul>
--	---

*Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale .....	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L 2.600
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	L 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	L 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L 4.000

*N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L 474.000
Abbonamento semestrale .....	L 263.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.


**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Ufficio abbonamenti  
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni  
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni  
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 1 1 1 3 0 0 0 2 0 0 0 \*

**L. 3.000**